



PROCURAGENERALE
della Corte di Cassazione

Principali indirizzi sulla risoluzione dei contrasti tra pubblici ministeri

Aggiornamento al 31 agosto 2020

a cura dei magistrati assegnati al “Gruppo Contrasti” Consiglieri: Pasquale Fimiani (coordinatore), Ciro Angelillis, Delia Cardia, Giuseppina Casella, Elisabetta Ceniccola, Mariella De Masellis, Paola Filippi, Perla Lori, Antonietta Picardi, Gianluigi Pratola.

Sommario

Premessa.....	5
Parte prima: orientamenti di natura processuale.....	6
1. <i>Regole generali per la proposizione dei contrasti</i>	6
2. <i>Principi generali in tema di competenza territoriale</i>	7
3. <i>La mancanza di querela</i>	9
4. <i>Il conflitto dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.</i>	9
5. <i>Gli effetti di un provvedimento giudiziale sulla competenza</i>	9
6. <i>La liquidazione degli onorari professionali</i>	10
7. <i>Revisione delle circoscrizioni giudiziarie e competenza</i>	10
8. <i>Giurisdizione ordinaria e militare</i>	10
9. <i>Gli spostamenti di competenza ex art. 11 c.p.p.</i>	15
Parte seconda: orientamenti per tipologie di reato.....	20
1. <i>I reati contro il patrimonio</i>	20
1.1. <i>Le condotte illecite ai danni degli istituti assicurativi (art. 642 c.p.)</i>	20
1.1.1. <i>L'art. 642 c.p. in generale</i>	20
1.1.2. <i>Il rapporto con la simulazione di reato</i>	22
1.1.3. <i>Il rapporto con i reati di falso</i>	23
1.2. <i>Le truffe on line: cenno e rinvio</i>	24
1.3. <i>Le truffe non informatiche</i>	24
1.3.1. <i>Art. 640 c.p.</i>	24
1.3.2. <i>Art. 640-bis c.p.</i>	26
1.3.3. <i>Art. 640-ter c.p.</i>	27
1.4. <i>Omesso pagamento del pedaggio autostradale (artt. 640 c.p. e 641 c.p.)</i>	28
1.5. <i>Appropriazione indebita</i>	28
1.5.1. <i>Considerazioni di carattere generale</i>	28
1.5.2. <i>L'omessa restituzione di beni ricevuti in leasing</i>	31
1.7. <i>La ricettazione (art. 648 c.p.) ed i reati tradizionalmente connessi</i>	32
1.8. <i>Il riciclaggio</i>	34
1.9. <i>L'autoriciclaggio</i>	35
1.10. <i>L'usura</i>	36
2. <i>I reati legati al web ed alla comunicazione</i>	37
2.1. <i>Le truffe on line</i>	37
2.2. <i>Le diffamazioni a mezzo stampa, a mezzo TV ed a mezzo Internet</i>	39
2.2.1. <i>Il reato di diffamazione a mezzo stampa</i>	39

2.2.2. Il reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva	40
2.2.3. Il reato di diffamazione via internet.....	41
2.3. L'accesso abusivo ad un sistema informatico.....	41
3. <i>I reati contro la persona e la famiglia</i>	43
3.1. Le lesioni colpose	43
3.2. I maltrattamenti	44
3.3. Lo stalking.....	45
3.4. Sottrazione e trattenimento di minori all'estero	46
4. <i>Altri reati previsti dal codice penale</i>	47
4.1. I reati associativi.....	47
4.2. I reati contro la P.A.	49
4.2.1. La corruzione.....	49
4.2.2. L'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.....	49
4.2.3. Vendita di bene sequestrato e luogo di consumazione del reato di cui all'art. 334 c.p.	50
4.3. I reati di falso	50
4.3.1. Il falso ideologico	50
4.3.2. La falsità materiale commessa da privato	51
4.3.3. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi	52
4.3.4. L'importazione di prodotti con segni falsi.....	52
5. <i>I reati previsti da leggi speciali e dal codice civile</i>	54
5.1. I reati tributari.....	54
5.1.1. I reati in materia di dichiarazione.....	54
5.1.2. Gli altri reati	55
5.1.3. La connessione tra reati tributari	58
5.2. I reati ambientali	59
5.3. L'omesso versamento dei contributi INPS	60
5.4. La frode sportiva	61
5.5. Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri	61
5.6. I reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.....	61
5.6.1. La pluralità delle condotte	61
5.6.2. Competenza in caso di ingente quantità.	62
5.6.3. Competenza in caso di acquisto di sostanza stupefacente.....	63
5.6.4. Competenza in caso di importazione	63
5.6.5. La spedizione in transito.	64
5.7. I reati della legge fallimentare trasferiti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	64

5.7.1. Premessa.....	64
5.7.2. I reati di bancarotta pre-liquidazione giudiziale (ora bancarotta pre-fallimentare) commessi dall'imprenditore commerciale o dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società in liquidazione giudiziale.....	65
5.7.3 I reati di bancarotta post-liquidazione giudiziale (post- fallimentari)	66
5.7.4. Gli altri reati	67
5.7.5 I reati di cui agli artt. 344 e 345 C.C.I.I.	67
5.8. I reati societari e finanziari.....	68
Parte terza: la competenza nella fase esecutiva	70
1. <i>La competenza nel caso di messa in esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi</i>	<i>70</i>
2. <i>La competenza in materia di conversione della pena pecuniaria inesigibile</i>	<i>71</i>

Premessa

La Procura Generale della Cassazione ha iniziato a diramare a tutte le Procure della Repubblica, dall'inizio dell'autunno del 2014, una sorta di *vademecum* per illustrare – circa le tipologie più ricorrenti ed attuali di contrasti – quali fossero gli orientamenti consolidati, da essa adottati, al fine di favorirne la conoscenza negli uffici requirenti di primo grado.

Tale documento, pur non avendo, né potendo avere, efficacia vincolante, di fatto è servito ad orientare i sostituti Procuratori dell'intero territorio nazionale circa l'opportunità di sollevare un contrasto, in base alla presumibile opinione di chi avrebbe dovuto deciderne l'esito.

Negli anni successivi sono state emanate varie edizioni del *vademecum* con cadenza di regola annuale.

La presente versione è la prima ad essere pubblicata nel sito istituzionale dell'ufficio dove è consultabile al link

Grazie a questa nuova modalità di diffusione, gli orientamenti potranno essere aggiornati con cadenze più brevi, in modo da poter dare immediatamente conto di novità giurisprudenziali ed interpretative.

Così come già nelle precedenti edizioni, nel *vademecum* sono contenuti solo i principali orientamenti della Procura generale della Cassazione relativi alle tipologie di contrasto maggiormente ricorrenti, in linea di principio in conformità alla giurisprudenza di legittimità.

Parte prima: orientamenti di natura processuale

1. Regole generali per la proposizione dei contrasti

Ai fini della proposizione dei contrasti di competenza si raccomanda di considerare che:

- il P.M. che ha ricevuto gli atti per ragioni di competenza, a norma dell'art. 54, comma 2, c.p.p., deve sollevare contrasto piuttosto che restituire gli atti al collega della Procura (re)mittente, al fine di evitare l'instaurarsi di un carteggio inutile e dispendioso, posto che solo il rispetto tassativo della norma riduce il rischio di prescrizioni e ritardi. La restituzione, alternativa al contrasto, può essere ammissibile solo ove tra le due Procure sia intervenuto un accordo informale sulla competenza;
- il P.M., prima di trasmettere gli atti ad altro Ufficio o prima di sollevare contrasto, ha il dovere di indagare specificamente per individuare il luogo del commesso reato o comunque quello in cui si siano svolte singole parti della condotta; sarà, pertanto, dichiarato *irricevibile* un contrasto sollevato senza che l'ufficio di Procura che ha inviato per primo gli atti abbia svolto alcuna attività investigativa: onere di ogni Ufficio di Procura (prima di stabilire, senza basi documentali, quale sia il luogo del commesso delitto) è quello di accertare la sussistenza del reato e gli elementi a supporto; da lì comprendere quale sia la fattispecie concreta da contestare e dedurre la competenza sulla base dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di legittimità. Solo in questo modo potranno essere evitati 'inutili e dispendiosi carteggi' tra Uffici e il rischio che il reato, nelle more, si prescriva; tale situazione comporterà che il procedimento dovrà essere trasmesso all'ufficio di Procura che per primo ha inviato il fascicolo ad altro ritenuto competente senza che abbia svolto le indagini. I dubbi in punto di fatto sul luogo di consumazione del reato possono quindi essere risolti non sollevando contrasto, ma con specifiche indagini;
- conseguentemente, il Pubblico Ministero, quando trasmette gli atti ad altro ufficio, deve formulare compiutamente l'ipotesi accusatoria (con indicazione degli articoli violati e la sommaria descrizione della condotta) indicando le ragioni dell'altrui competenza per territorio;
- parimenti, il P.M. che ha ricevuto gli atti, ma ritenga la competenza dell'ufficio che glieli ha trasmessi e sollevi contrasto, deve esprimere chiaramente le ragioni del dissenso: formulando la diversa ipotesi accusatoria ritenuta corretta e sulla base della quale esclude la propria competenza; *oppure* spiegando le ragioni per le quali, pur condividendo l'ipotesi accusatoria, giunge a conclusioni diverse quanto alla competenza;

- la Procura Generale per lo più rispetta le pronunce delle Sezioni Unite non rimesse in discussione da giurisprudenza successiva.

2. Principi generali in tema di competenza territoriale

Si riportano di seguito i principi generali di riferimento in tema di riparto di competenza:

- le regole suppletive previste dall'art. 9, nelle ipotesi in cui i criteri posti dall'art. 8 non consentano di individuare il giudice competente per territorio, si trovano in rapporto di gradualità, nel senso che ognuna, per essere validamente applicata, presuppone che si sia invano tentata l'utilizzazione della precedente, secondo un ordine da ritenersi vincolante che non può subire alterazioni;
- il criterio di determinazione della competenza previsto dall'art. 9 comma 3 c.p.p., che individua la competenza del giudice nel luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato sul registro di cui all'art. 335, ha carattere di estrema sussidiarietà, ed è applicabile pertanto solo quando è impossibile il ricorso ai criteri fissati dall'ordine di precedenza stabilito dagli artt. 8 e 9 commi 1 e 2 (Sez. II, 23 gennaio 1997, n. 1312);
- l'adempimento dell'iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. deve intendersi in senso rigorosamente formale, e deve pertanto essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione e non anche in relazione all'eventuale più ampio contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del pubblico ministero, dal momento che il pubblico ministero non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che "prima facie" non mettano in evidenza elementi indizianti, ma meri sospetti (Sez. 2, Sentenza n. 679 del 19/11/2019 Ud. -dep. 10/01/2020- Rv. 277818 – 01);
- qualora per il reato più grave si ignori il luogo di consumazione o non sia applicabile una delle altre regole dell'art. 8 c.p.p. ma si conosca dove è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, giudice competente sarà quello dell'ultimo luogo della parte di azione od omissione, ai sensi dell'art. 9, comma 1 c.p.p. (Sez. U., Sentenza n. 40537 del 16 luglio 2009, depositata il 20 ottobre 2009, Confl. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 244330);
- tale sentenza ha altresì statuito che «se nessuno di questi luoghi è conosciuto, non si dovrà fare subito ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ma si dovrà passare al luogo di commissione del reato più grave, in via successivamente gradata, fra i residui reati connessi. Anche per questo secondo reato, ovviamente, il luogo di commissione andrà individuato applicando le regole di collegamento oggettive dettate dall'art. 8 e dall'art. 9, primo comma, c.p.p. Infine, se per tutti i reati connessi non sarà possibile individuare il luogo

di commissione, secondo le regole appena indicate, si dovrà tornare a fare riferimento al reato più grave ed individuare il giudice competente in relazione a tale reato, basandosi, innanzitutto, sul criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, e subordinatamente, qualora anche tale criterio non sia utilizzabile, del criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p. Nell'ipotesi poi di più reati connessi di pari gravità, dovranno ovviamente essere seguite le stesse regole e, quindi, si dovrà passare dal primo reato più grave agli ulteriori reati più gravi più recenti nel tempo e, poi, a mano a mano, agli eventuali reati meno gravi, sempre se per nessuno dei reati via via presi in considerazione si conosca il luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione»;

- ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso in cui queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (Cass., Sez. VI, Sentenza n. 52550 del 22 novembre 2016, depositata il 12 dicembre 2016, Rv. 268689);
- tali principi generali non sono applicabili quando è necessario determinare la competenza per territorio nelle ipotesi ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attrattiva anche sugli altri (Cass., Sez. I, Sentenza n. 16123 del 12 novembre 2018, depositata il 12 aprile 2019, Rv. 276391. Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza sollevato in relazione alla connessione tra il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e quello di associazione per delinquere);
- per Cass., Sez. U., Sentenza n. 27343 del 28 febbraio 2013, depositata il 21 giugno 2013, Imp. Taricco, Rv. 255345, «le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza»;
- ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato

(Cass., Sez. U, Sentenza n. 53390 del 26 ottobre 2017, depositata il 24 novembre 2017, Imp. G., Rv. 271223);

- in tema di competenza, pur essendo la connessione criterio originario ed autonomo di attribuzione della stessa, ciò non comporta che, nelle fasi anteriori al giudizio, la connessione stessa dia luogo alla operatività del principio della *perpetuatio iurisdictionis*. A ciò consegue che, nel caso in cui le ragioni della connessione siano venute meno prima della chiusura della fase delle indagini preliminari, non può essere tenuta ferma la competenza del giudice inizialmente ritenuto competente, appunto, per connessione, anche riguardo ad altri reati. (Cass., Sez. V, Sentenza n. 736 del 12 febbraio 1999, depositata il 22 marzo 1999, Rv. 212880. Fattispecie in cui, una volta venuto meno, per effetto della intervenuta archiviazione, il più grave reato di competenza del tribunale, gli altri reati, precedentemente ricadenti nella sfera di competenza del giudice "superiore", rientrano nella competenza del pretore. Principio ribadito da Cass., Sez. III, Sentenza n. 40676 del 21 giugno 2018, depositata il 13 settembre 2018, Rv. 273953).

3. La mancanza di querela

Ai fini della determinazione della competenza in fase di indagine, non possono aver rilievo fatti per cui non si può procedere per difetto di querela.

4. Il conflitto dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.

Il contrasto è proponibile anche dopo la notifica della conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.*, sia perché accade, spesso, che tale notifica coincida con il primo atto di conoscenza del procedimento a proprio carico (formale contestualità della notifica dell'avviso di conclusione indagini e dell'informazione di garanzia), sia perché la Corte di legittimità ha precisato che, in ipotesi di trasmissione del procedimento per competenza dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini, rimanendo identico il fatto contestato, non andrebbe ulteriormente notificato (cfr. da ultimo, Sez. II, Sentenza n. 16079 del 1° marzo 2019, depositata il 12 aprile 2019, Rv. 276556) comportando, di conseguenza, la possibilità di invio proprio sulla diversa competenza territoriale fino ad allora considerata.

5. Gli effetti di un provvedimento giudiziale sulla competenza

Quando la competenza territoriale sia stata stabilita da un provvedimento giudiziale, è onere del pubblico ministero attivarsi per la denuncia del conflitto *ex art. 30, comma 2, c.p.p.* tenendo presente che la decisione della Corte di cassazione, se pure adottata nella fase delle indagini preliminari, ha

efficacia vincolante per tutte le fasi del giudizio, salvo il caso di sopravvenienza di fatti nuovi che ne impongano un riesame (Cass., Sez. I, Sentenza n. 9413 del 14 febbraio 2013, depositata il 27 febbraio 2013, Rv. 255065).

6. *La liquidazione degli onorari professionali*

Relativamente ai casi atipici previsti dagli artt. 54, comma 3-*bis* e 54 *bis*, comma 5, c.p.p., ai fini della liquidazione degli onorari professionali, deve provvedere il P.M. che aveva nominato il consulente tecnico e non quello al quale gli atti sono stati inviati per competenza (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9605 del 28 novembre 2013, depositata il 27 febbraio 2014, Confl. comp. in proc. Seghaier, Rv. 257989).

7. *Revisione delle circoscrizioni giudiziarie e competenza*

Ai fini della applicazione delle disposizioni introdotte con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si considerano già “pendenti”, con conseguente radicamento della competenza per territorio, i procedimenti penali relativi a notizie di reato acquisite o pervenute ai competenti Uffici del Pubblico Ministero entro il 13 settembre 2013, data di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012, come chiarito dalla disposizione interpretativa contenuta nell'art. 8 del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale costituente sede principale del circondario al quale spettava la cognizione del procedimento al momento della ricezione della notizia di reato, anche se il Comune nel quale erano stati commessi i fatti, per effetto del d.lgs. n. 155 del 2012 e con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, era stato poi compreso nel circondario di altro Tribunale; Cass., Sez. I, Sentenza n. 41757 del 16 settembre 2014, depositata il 7 ottobre 2014, Rv. 260934).

8. *Giurisdizione ordinaria e militare*

Il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare “*attiene alla giurisdizione e non alla competenza, in conformità al dettato costituzionale (art. 103 Cost., comma 3) ed alla connessa disciplina di cui all'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. b), in forza della quale (disciplina) la corte di legittimità pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario*” (Sez. I, - ud. 09/09/2019 - 28-11-2019, n. 48461).

L'interpretazione logico-sistematica della normativa vigente in tema di competenza e giurisdizione induce a ritenere applicabili le disposizioni di cui agli articoli 54 e ss. c.p.p. anche a contrasti tra Pubblici Ministeri inerenti alla ripartizione ed ai limiti della giurisdizione dei giudici ordinari e di

quelli militari (cfr. decreti n. 229/2009, n.104/2012, n. 360/2012; da ultimo vedi contrasto n. 25/A/2018 decreto n. 120/2018).

Tale interpretazione appare anche coerente con il complessivo assetto ordinamentale e processuale, nel quale si inquadrano la costituzione della Procura generale militare presso la Corte di cassazione, la ricorribilità per cassazione delle sentenze dell'autorità giudiziaria militare e l'attribuzione alla Suprema Corte della risoluzione dei conflitti di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice militare (decreto n. 229/2009 cit.).

Ulteriore conforto si rinviene nel percorso argomentativo in ragione del quale le S.U. della Corte di cassazione (sentenza n. 18621/2017) sono giunte ad affermare il principio secondo cui *“all’udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione”*; invero la Corte, pur dando atto che *“manca una esplicita previsione normativa sulla individuazione dell’ufficio requirente per i casi di conflitto di giurisdizione in cui venga in rilievo la natura comune o militare della fattispecie criminosa contestata”*, partendo dalla avvenuta *“realizzazione del principio dell’unità della giurisdizione compiuta con l’estensione del sindacato di legittimità della Cassazione anche alle sentenze degli organi giudiziari militari”*, ha mostrato di condividere il giudizio del Consiglio di Stato (pareri n. 3710/2008 del 9 dicembre 2008 e n. 2729/2012 dell’11 aprile 2012), per cui *“il Primo Presidente della Cassazione e il Procuratore generale della Cassazione non hanno solo un ruolo di vertice della magistratura ordinaria, il che non li differenzerebbe dal Presidente o Procuratore generale di altra magistratura, ma hanno un ruolo ulteriore di regolazione del confine tra le giurisdizioni”*.

Ed infine, escludendo l’applicabilità al caso di specie degli artt. 54 e segg. c.p.p., il sistema verrebbe a privarsi della possibilità di dirimere i contrasti di giurisdizione in tempi brevi (e così utilmente rispetto a situazioni di “inattività” nello svolgimento delle indagini preliminari conseguenti in particolare ai contrasti negativi); non può, invero, essere sottaciuto che, ove si accedesse all’opinione della Procura Militare, si determinerebbe una rilevantissima lacuna nell’ordinamento processuale poiché i conflitti positivi e negativi di giurisdizione rimarrebbero privi di risoluzione, in violazione di due principi costituzionali:

- a) il principio del giudice naturale, che si riflette sulla legittimazione giuridica del pubblico ministero, il quale ripete tanto la propria competenza quanto la propria giurisdizione dal giudice naturale precostituito per legge;
- b) il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, atteso che, se non ci fosse un meccanismo di risoluzione dei contrasti di giurisdizione tra pubblici ministeri, si verificherebbero

due evenienze egualmente pregiudizievoli dal punto di vista dell'efficienza processuale: duplicazione di indagini in caso di contrasto positivo, con inevitabile aggravamento del diritto di difesa degli indagati, costretti a 'difendersi' su due fronti; assenza di rimedio all'inattività dei pubblici ministeri in caso di contrasto negativo, con possibili riflessi sull'obbligatorietà dell'azione penale.

Né dall'art. 54-ter c.p.p., nella parte in cui prevede l'obbligatoria audizione del P.N.A.A. - titolare di attribuzioni specializzate - e non del Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, almeno parimenti specializzato – possono trarsi significativi argomenti per un assetto sistematico che non contempla i contrasti di giurisdizione, in quanto la “ratio” della norma è da individuarsi solo nell'apporto che il P.N.A.A. - per il suo peculiare, distintivo ruolo di coordinamento - può dare alla miglior comprensione dei fatti oggetto di indagine ed alla loro qualificazione ai fini della più corretta individuazione della competenza.

Per quanto riguarda il contrasto tra la Procura Militare della Repubblica di Roma e quella presso il Tribunale ordinario di Roma, va rivisto l'orientamento espresso in passato secondo cui, appartenendo in due uffici al medesimo distretto di Corte di appello, *“la competenza a decidere spetta al Procuratore Generale del citato distretto”*.

Tale orientamento, infatti, non tiene conto del fatto che, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 66 del 2010, la Procura militare della Repubblica di Roma ha una competenza territoriale estesa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna e così non solo non è sovrapponibile a quella della Procura della Repubblica di Roma ma è anche più ampia di quella distrettuale della Procura generale della Repubblica di Roma.

Pertanto, a modifica del citato pregresso orientamento, e peraltro in armonia con quanto evidenziato nella richiamata sentenza di legittimità circa il “ruolo” del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, va affermata la competenza di questo Ufficio.

Riguardo alla decisione dei contrasti, è opportuno ricordare che in base all'art. 13 c.p.p., comma 2, c.p.p. *«in caso di connessione di reati, la "potestas iudicandi" spetta al giudice ordinario anche per il reato militare alla unica condizione che il reato comune sia da considerarsi di maggiore gravità alla stregua dei criteri di cui all'art. 16 c.p.p., comma 3; negli altri casi, invece, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, sicché al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni»* (Sez. I, - ud. 09/09/2019 - 28-11-2019, n. 48461).

Tuttavia, quando le disposizioni incriminatrici azionate contemplano l'identico fatto costituente reato per ciascuna giurisdizione, *“ciò conduce all'inapplicabilità della previsione di legge di cui all'art. 13 c.p.p., comma 2, che, nel regolamentare l'ipotesi della connessione, presuppone la*

diversità delle fattispecie e dei fatti contestati all'imputato” e la norma del codice penale militare di pace è applicabile quando *“presenta elementi aggiuntivi sotto il profilo della specificazione di categorie generali contemplate dalla norma del codice penale”* (Sez. I, - ud. 12/07/2018- 13-12-2018, n. 56139).

Nella soluzione del contrasto tra pubblico ministero ordinario e militare, sono applicabili i principi di riferimento affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la citata sentenza n. 18621/2017.

Pertanto, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari (art. 13, comma 2, c.p.p.), la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art 4 c.p.p., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, comma secondo, c.p.p. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, comma terzo, c.p.p.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo.

Nel caso, invece, di identità del fatto, condizione sussistente *“quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, la Corte di cassazione”* - e, quindi, la Procura generale in sede di soluzione del contrasto *«accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso».*

Precisano le Sezioni Unite, con affermazioni riferite alla Cassazione, ma applicabili anche alla materia dei contrasti: *«in altri termini la Corte, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali e all'esito della pregiudiziale delibazione delle emergenze processuali consentita in sede di conflitto, deve accertare se la definizione attribuita al fatto dall'uno o dall'altro giudice sia corretta e conforme alla vagliata storicità del fatto (cioè alla condotta nelle sue componenti di azione, evento e nesso causale), procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta qualificazione giuridica riconoscibile al fatto. Di tal che il fatto storico (medesimo) deve essere penalmente individuato e qualificato, divenendo in ultima analisi la sua corretta qualificazione giuridica, come compiuta dalla Corte regolatrice del conflitto, l'effettiva causa determinatrice della giurisdizione o della competenza. La qualificazione del fatto può, dunque, coincidere con quella dell'uno o dell'altro dei giudici in contrasto, così come può essere diversa da entrambe, essendo essenziale che essa provenga dalla valutazione discrezionale della Corte regolatrice sugli atti processuali, svincolata*

da ogni automatismo decisionale, ma pur sempre rigorosamente circoscritta a quanto è oggetto di contestazione (per l'appunto "in fatto")».

La verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto storico ai fini della conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso riguarda anche la sussistenza delle condizioni che secondo l'art. 199 del codice militare di pace rendono inapplicabili le disposizioni dei capi terzo (*“della insubordinazione”*) e quarto (*“dell'abuso di autorità”*) del titolo terzo (*“dei reati contro la disciplina militare”*) del libro secondo, che secondo la norma *“non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”* (le parole *“o in luoghi militari”*, originariamente previste di seguito, sono state espunte dalla Corte costituzionale, con la sentenza 17-24 maggio 1991, n. 22).

Si è precisato che *“l'esimente di cui all'art. 199 c.p.m.p. non opera quando manchi anche una sola delle tre condizioni di inapplicabilità previste dalla stessa norma: commissione del fatto per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio, da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”* (Cass., Sez. I, 30/01/2013, n. 19970).

In via generale si è poi affermato, *«avendo riguardo alla ratio dei reati contro la disciplina militare, la cui oggettività giuridica va individuata nella tutela degli interessi inerenti a tale disciplina, intesa quale "regola fondamentale dei cittadini alle armi" (art. 2 Reg. disc. mil. approvato con D.P.R. n. 545 del 1986), che i fatti di violenza, minaccia e ingiuria commessi tra militari non integrano i reati di cui agli artt. 195 e 196 c.p.m.p., allorché risultino collegati in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina militare, che ne costituiscono la ragione determinante, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, a nulla rilevando che essi si siano svolti all'interno di una struttura militare, risolvendosi, diversamente, tale circostanza nella indebita valorizzazione di una mera coincidenza topografica, in contrasto con la sentenza n. 22 del 1991 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 199 limitatamente alle parole "o in luoghi militari" (Cass., Sez. I - 08/11/2016, n. 974 che richiama la conforme Sez. I, n. 41703 del 08/10/2002, P.G. in proc. Murino, Rv. 223064).*

Esclusa quindi la rilevanza della commissione del fatto in luogo militare ed essendo agevole, per la immediata ed oggettiva rilevabilità, accertare la sussistenza delle due condizioni di operatività della inapplicabilità dei reati militari consistenti nella mancata presenza al fatto di militari riuniti per servizio, e della commissione del fatto da parte di militare che non si trovi in servizio o a bordo di

una nave militare o di un aeromobile militare, va individuato il primo e fondamentale requisito della commissione del fatto per cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

Si è al riguardo “precisato che la clausola di esclusione del reato opera in tutti i casi in cui difetti una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l'autore del fatto ed il servizio militare, giungendo alla conclusione che rientrano tra le "cause estranee al servizio" quelle che esulano dall'attività svolta dal soggetto attivo del reato o che, comunque, alla stessa siano collegate in modo del tutto occasionale, anche se non estranee al servizio svolto dalla persona offesa dell'illecito” (Sez. 3, n. 19748 del 2011).

Ne consegue che “*la lesione del bene della disciplina militare giustifica il trattamento penale più severo dei reati previsti nel titolo 3^o del libro 2^o del c.p.m.p., sul presupposto di una obiettiva correlazione del fatto all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina militare*” (Cass., Sez. I - 30/01/2013, n. 19970, che richiama Corte cost, sentenze n. 22 del 1991 e n. 45 del 1992 ed ord. n. 367 del 2001) e, quindi, della riconducibilità del fatto a un contesto strettamente militare (Sez. I, 22/01/2014, n. 15733).

Di conseguenza, non sono perseguibili in base al codice penale militare “*i fatti di violenza, minaccia e ingiuria commessi tra militari in rapporto di semplice occasionalità rispetto al servizio o alla disciplina militare, nonché fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare*” (Sez. I - 08/10/2019, n. 11189; v. anche Sez. I - 08/11/2016, n. 974, cit., che ricorda come la Cassazione abbia “affermato in più occasioni che la minaccia o l'offesa all'onore di un superiore - art. 189 c.p.m.p. - e la minaccia o l'offesa all'onore di un inferiore - art. 196 c.p.m.p. - rivolte dal militare appartenente alle Forze armate al di fuori dell'attività di servizio attivo e non obiettivamente correlate all'area degli interessi connessi alla tutela della disciplina, rientrano nella clausola di esclusione del reato di insubordinazione ovvero del reato di ingiuria a inferiore, prevista dall'art. 199 c.p.m.p.).

9. Gli spostamenti di competenza ex art. 11 c.p.p.

In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, la speciale disciplina di cui all'art. 11 c.p.p. è dettata dall'«esigenza di garantire che il processo penale si svolga, e appaia svolgersi, nella più perfetta imparzialità, potendo questa essere, o apparire, alterata, dalla circostanza che a giudicare di un reato nel quale è indagato, imputato, offeso o danneggiato un magistrato, sia un giudice che, per appartenere allo stesso plesso territoriale in cui il detto magistrato abbia esercitato o sia venuto ad esercitare le sue funzioni, abbia con quello un rapporto di colleganza e di normale frequentazione (certamente più marcato rispetto a quello che può instaurarsi, ad es., con gli avvocati o col personale di cancelleria: v. sul punto Corte Cost. sentt. n.

462 del 1997 e n. 570 del 2000)» (Cass. pen., Sezioni Unite, n. 292/2005).

L'operatività dell'art. 11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (da ultimo Cass., Sez. I, Sentenza n. 10583 dell'8 febbraio 2019, depositata l'11 marzo 2019, non massimata).

In applicazione di tale regola, la Suprema Corte ha escluso ricorrere agli estremi per applicare l'art. 11 cod. proc. pen. in un procedimento penale per diffamazione nel quale i minori persone offese erano stati rappresentati, ai fini della costituzione di parte civile, dal solo padre e non anche dalla madre che era magistrato in servizio nel distretto di Corte d'appello sede del processo (Sez. V, Sentenza n. 21128 del 1° marzo 2018, depositata l'11 maggio 2018, Rv. 273168 e).

Nella stessa prospettiva si è esclusa l'applicabilità dell'art. 11 c.p.p. nelle ipotesi in cui vi era stata una minaccia nei confronti del magistrato (dato emerso solo nel corso dell'istruttoria dibattimentale) e il fatto non risultava essere stato contestato formalmente (Sez. VI, Sentenza n. 35218 del 22 aprile 2008, depositata il 12 settembre 2008, Rv. 241373).

Di pochi anni successiva la decisione della sezione feriale (Cass., Sez. F, Sentenza n. 35729 del 1° agosto 2013, depositata il 29 agosto 2013, Rv. 256569) che in un procedimento per frode fiscale relativa ad una società quotata in borsa, in cui risultavano azionisti magistrati del medesimo distretto, non ha riconosciuto lo spostamento di competenza ex art. 11 c.p.p., perché i magistrati non avevano formalmente assunto la qualifica di danneggiati del reato.

Non incidono comunque sulla competenza ex art. 11 c.p.p. le considerazioni in ordine alla plausibilità o meno della *notitia criminis*.

Si pone, a questo punto, una vera ed effettiva verifica di cosa significhi qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato o meglio come debba porsi l'ufficio del P.M. a fronte di notizie di reato che possano essere suscettibili di iscrizione anche a mod. 45.

Al riguardo va tenuto presente che anche l'iscrizione di una notizia di reato a mod. 45, qualora essa concerna la condotta di uno o più magistrati determinati o determinabili, necessita, per essere qualificata in termini di rilevanza penale, di sia pur minimali approfondimenti, se del caso anche investigativi, sicché tale attività deve essere comunque demandata all'Ufficio competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p.

Soluzione questa coerente con il principio generale di salvaguardia alla base della norma, ossia quello della necessaria imparzialità e terzietà dell'organo inquirente rispetto all'ufficio di appartenenza del magistrato, che sarebbe compromesso anche da minime attività investigative di approfondimento e valutazione preliminari ad una determinazione della necessità di far transitare il procedimento a mod. 21.

Tanto è stato anche sottolineato dalle citate Sezioni Unite n. 292/2005, nella parte in cui hanno rilevato che la formulazione dell'art. 11 c.p.p. rende «rilevante ogni procedimento attribuibile a un qualsiasi ufficio dell'intero distretto nel cui ambito operi il soggetto interessato» comportandone la trasmissione degli atti ad altro distretto, per cui « non vi è dubbio che con essa la soglia di "sensibilità" all'esigenza predetta è stata (rispetto alla disciplina anteriore) ampliata dal legislatore, che ha, con tale scelta, voluto evidentemente rafforzare in modo particolare la tutela dell'immagine della terzietà agli occhi del pubblico, al di là del grado più o meno intenso dei rapporti intersoggettivi di colleganza, che s'instaurano all'interno dell'area distrettuale».

Una tale soluzione consente, da un lato, di evitare di ritenere “atto dovuto” l'iscrizione a mod. 21 di qualsiasi esposto o denuncia riguardante l'operato di magistrati in servizio e, quindi, di evitare le conseguenti possibili strumentalizzazioni della assunzione di tale qualità in ogni direzione, anche con riferimento all'obbligo di informativa nei confronti del C.S.M.; dall'altro lato, tale soluzione, lasciando inalterato il meccanismo di determinazione della competenza funzionale *ex art. 11 c.p.p.* a tutti i casi in cui la natura della notizia di reato impone l'immediata iscrizione del nominativo e l'eventuale necessità del compimento di attività investigativa urgente, garantisce la terzietà e la trasparenza delle attività investigative concernenti il magistrato.

Diversa appare la situazione laddove il magistrato non compaia direttamente nella notizia di reato; non si tratta, pertanto di fatti indiziari che potrebbero assumere o meno la veste di effettiva *notizia criminis* (vedi mod. 45 della Procura sopra indicato), ma di ipotesi in cui il magistrato non compare neppure come persona danneggiata dal reato o rappresentante della persona offesa.

In base agli stessi principi, se il procedimento sia iscritto a modello 44 (notizie di reato contro ignoti) lo spostamento di competenza *ex art. 11 c.p.p.* è ugualmente operativo, purché il magistrato medesimo sia individuabile per essere implicitamente od indirettamente destinatario della notizia di reato.

Si pone inoltre la questione se la deroga alla disciplina ordinaria in tema di competenza prevista dall'art. 11 c.p.p. si applichi anche quando il magistrato abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario successivamente alla commissione del fatto.

Questo ufficio (decreti 194/2019 e 107/2013) ha escluso in passato l'applicabilità della norma speciale affermando che l'operatività della disciplina derogatoria è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato e che la cessazione dell'appartenenza all'Ordine giudiziario determina il venir meno di tale condizione e, quindi, la caducazione delle ragioni di deroga alla disciplina ordinaria in tema di competenza.

In sede di elaborazione degli orientamenti si è ritenuto che tale impostazione va superata.

Ed invero, se sussiste *“la necessità di ridurre al minimo indispensabile, in base ai criteri di immediato apprezzamento, l’eccezione ai criteri generali”* (C. Cost. n.318/1999) e quindi di effettuare della norma una applicazione di stretta interpretazione, non si può tuttavia non fare riferimento alla ratio che la caratterizza: *“Infatti, lo scopo della disposizione risiede nell’esigenza di garantire che il processo penale si svolga in un contesto di imparzialità. Profilo siffatto potrebbe risultare alterato, anche in termini di pura apparenza, se dovesse giudicare un giudice che appartenga allo stesso plesso territoriale in cui il magistrato da giudicare abbia esercitato o sia venuto ad esercitare le sue funzioni”* (in motivazione Sez. 1, Sentenza n. 55084 del 27/10/2016 Cc., dep. 28/12/2016, Rv. 268846).

Ed alla luce di questi principi la lettura testuale dell’art. 11 c.p.p., evidenzia che il criterio derogativo si applica nel caso di magistrato, persona sottoposta ad indagini, imputato ovvero persona offesa ovvero danneggiata dal reato, che eserciti o abbia esercitato al momento del fatto le proprie funzioni nel distretto di corte d’appello in cui si trova l’ufficio giudiziario competente per territorio a giudicare il fatto. Ne consegue che il criterio si applica anche all’indagato e che non vi sia necessità del successivo svolgimento delle funzioni nel distretto in cui opera il giudice individuato alla stregua dei criteri ordinari di competenza, ma che bisogna far riferimento al momento del fatto. Irrilevante è, pertanto, che successivamente il magistrato sia stato trasferito o che abbia cessato di appartenere all’ordine giudiziario.

In tal senso milita non solo la giurisprudenza dettata con riferimento ai magistrati onorari (Sez. 1, n. 40145 del 23/09/2009 Cc., dep. 15/10/2009, Rv. 245050: *“Ai fini dell’operatività della regola derogatoria alla competenza territoriale nei procedimenti in cui un magistrato onorario (nella specie, vice procuratore) assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, occorre avere riguardo, allorché il magistrato abbia cessato di esercitare le funzioni nel luogo in cui il reato è stato commesso, al momento in cui è intervenuto l’atto formale di revoca da parte del Consiglio superiore della magistratura e non a quello, diverso, in cui di fatto sia cessato l’esercizio delle funzioni nel predetto luogo”*, ma anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., da ultimo, Sez. V, n. 38436/2019: *“come affermato, in maniera condivisibile, da questa Corte nella pronuncia di questa Sez. 5, n. 10739 del 04/05/1977 - dep. 21/09/1977, DE VIVO, Rv. 13672901, in cui è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 60 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 25 della Cost. perché, come già chiarito dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n 109 del 22 giugno 1963, è da ritenere che lo spostamento di competenza sia in tal caso pienamente giustificato anche nel caso di cessazione dal servizio del magistrato”*).

Quanto infine alla determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione (Sez. 1, Sentenza n. 21729 del 19/02/2018 Ud. - dep. 17/05/2019 - Rv. 276314 – 01).

La deroga alle regole generali della competenza per territorio nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato si applica anche al magistrato onorario il cui incarico sia connotato dalla stabilità, intesa come continuità riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, in quanto tale caratteristica, essendo sufficiente a radicarlo istituzionalmente nell'ambito territoriale di riferimento, è idonea, di conseguenza, a determinare nei suoi confronti il pericolo di un non imparziale esercizio della giurisdizione (Sez. U, Sentenza n. 292 del 15/12/2004 Ud. - dep. 13/01/2005 - Rv. 229632 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18110 del 12/03/2018 Ud. - dep. 24/04/2018 -Rv. 273182 – 01 ed ivi rif.).

La stessa regola vale, a maggior ragione, per i giudici di pace, in quanto magistrati onorari dotati di competenza istituzionale propria rispetto a tutti gli altri magistrati “non togati” (Sez. U, Sentenza n. 292 del 15 dicembre 2004, cit. e Sez. 1, Sentenza n. 30568 del 11/07/2003 Cc. - dep. 21/07/2003 - Rv. 226117 – 01, secondo cui “la disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen., in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, trova applicazione anche nei confronti dei giudici di pace, essendo a costoro attribuito, sia pure per il periodo di tempo indicato nel decreto di nomina, il pieno e stabile esercizio della giurisdizione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ord. giud.”).

Parte seconda: orientamenti per tipologie di reato

1. I reati contro il patrimonio

1.1. Le condotte illecite ai danni degli istituti assicurativi (art. 642 c.p.)

1.1.1. L'art. 642 c.p. in generale

La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. II, n. 1856/2014, Rv. 258012) definisce la fattispecie dell'art. 642 c.p. "norma penale mista cumulativa" che prevede cinque diverse fattispecie di reato, tutte dirette a protezione dell'unico bene giuridico costituito dal patrimonio dell'ente assicurativo, e precisamente:

1. il danneggiamento dei beni assicurati;
2. la falsificazione o alterazione della polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto di assicurazione, nel comma primo;
3. la mutilazione fraudolenta della propria persona;
4. la denuncia di un sinistro non avvenuto;
5. la falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro indicate al comma secondo

La fattispecie prevista dall'art. 642 c.p. costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo con l'elemento specializzante della tutela del patrimonio dell'assicuratore (Sez. 2, Sentenza n. 4389 del 11/10/2018, Rv. 274901 - 01). Costituendo un'ipotesi speciale di truffa, non si è in presenza di un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma di una ipotesi criminosa che può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (Sez. 2, Sentenza n. 4389/2019, Rv. 274901 - 01).

Ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di "sinistro", prevista dal secondo comma dell'art. 642 c.p., si riferisce non solo all'ipotesi dell'incidente stradale, ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento (Sez. 2, n. 21816 del 26/2/2014, Rv. 259575).

Il reato previsto dall'art. 642 c.p. "è a consumazione anticipata e pertanto non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la

condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo “(Cass., Sez. II, n. 8105 del 21/1/2016, Rv. 266235).

Tutte le ipotesi individuate nell'art. 642 c.p. sono realizzate tramite il compimento di “atti unilaterali recettizi”, destinati a produrre il loro effetto solo nel momento in cui giungano a conoscenza o comunque all’indirizzo del destinatario.

La giurisprudenza della S.C. individua quest’ultimo nella persona giuridica potenzialmente lesa dalla condotta fraudolenta, perché titolare del diritto patrimoniale compromesso, soluzione dettata dall’esigenza di individuare regole oggettive, in quanto, diversamente argomentando, l’individuazione del giudice competente (o del p.m. in caso di contrasti) “*risulterebbe sganciata da criteri oggettivi e rimessa alla discrezionalità dell'autore del reato, in base alla scelta da costui effettuata dell'ufficio assicurativo a cui inviare la richiesta o - secondo la tesi prospettata in ricorso - del luogo di spedizione della richiesta stessa*” (Cass., Sez. II, n. 48925 del 12/10/2016).

Tale conclusione è in linea con l'orientamento della Suprema Corte teso, nell'ambito dei reati contro il patrimonio mediante frode, a risolvere per la tentata truffa la questione di diritto che riguarda il *locus commissi delicti* nel caso in cui la condotta fraudolenta consista nella spedizione di documentazione artefatta alla persona offesa; e cioè la questione se, in simile evenienza, il reato si sia consumato nel luogo della spedizione o in quello della ricezione del plico da parte del soggetto che la norma incriminatrice individua come parte offesa dal delitto. Si è a ragione sostenuto al riguardo che, nel caso di comunicazione a distanza, l'azione criminosa ha natura chiaramente recettizia, nel senso che acquista rilievo penale solo quando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perché solo in quel momento è astrattamente possibile l'induzione in errore (Cass., Sez. II, n. 39151 dell'11/10/2011, Rv. 251487).

Si tratta di una interpretazione conforme al principio di offensività, che non sarebbe, invece, rispettato qualora si individuasse il momento consumativo del reato in quello della realizzazione del falso sinistro, della materiale formazione della denuncia, della sua spedizione, o della produzione in giudizio, a seguito di citazione a giudizio della società assicuratrice, di documenti ‘diversi’ da quelli prodotti in prima istanza transattiva.

La denuncia di falso sinistro, infatti, ha la tipica funzione di portare a conoscenza dell’ente assicuratore una serie di elementi destinati a dare avvio ad una pratica risarcitoria riguardante un sinistro mai accaduto, o verificatosi con modalità diverse da quelle reali. È questo lo specifico “artificio” o “raggiri” che integra l’ipotesi delittuosa *de qua*.

L’affermazione che lo scopo tipico del reato può ritenersi raggiunto solo quando la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza o comunque all’indirizzo dell’effettivo titolare del potere dispositivo del diritto comporta che è del tutto irrilevante, per la determinazione del *locus commissi*

delicti, l'individuazione della locale agenzia che ha ricevuto l'atto, in quanto semplice intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice; lo stesso dicasi per il luogo ove è stata presentata la falsa denuncia di furto.

In questa prospettiva, la S.C. ha affermato che “la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642, c.p. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, essendo, invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice (Sez. 2, Sentenza n. 48925 del 2016, Rv. 268349–01; conforme Sez. 1, Sentenza n. 51360 del 2018) Rv. 275663 – 01, che giustifica la soluzione affermando che “presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria”).

Tali conclusioni restano ferme anche qualora il danneggiato si avvalga della facoltà (tale definita da Corte cost. n. 180 del 2009) di ricorrere alla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art.149 D.lgs. n.209/2005 rivolgendosi alla propria compagnia assicuratrice e non a quella del danneggiante, in quanto “*la c.d. impresa gestinaria, quando riceve la richiesta di risarcimento dal proprio assicurato, istruisce la relativa pratica, formula l'offerta e paga il risarcimento, compie un'attività per conto e nell'interesse dell'impresa debitrice*” (Cass. civ., Sez. III, n. 24548/2018). Né rileva il fatto che, secondo la S.C. (Cass. Sez. II, n. 24569/2018), in questo caso il diritto di querela spetta sia alla compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, in quanto tale attribuzione si fonda sull'interesse comune alla corretta gestione del sinistro, essendo parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno.

1.1.2. Il rapporto con la simulazione di reato

La competenza territoriale, nel caso del reato di simulazione (ad esempio nel caso, esaminato da Sez. 2, n. 21816 del 26/2/2014, Rv. 259575, relativo ad una fattispecie, nella quale l'imputato, regolarmente assicurato, aveva denunciato di aver subito – in realtà mai accaduta – la rapina di un'autovettura) connesso a quello di truffa assicurativa (anche se tentata), deve essere individuata nel luogo ove si è consumato il più grave reato di cui all'art. 642 c.p.

1.1.3. Il rapporto con i reati di falso

La Suprema Corte, in tema di truffa, ha più volte precisato che tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa, quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, non ricorre l'ipotesi del reato complesso; infatti per questa ultima costruzione giuridica non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 2935 del 05/11/2018 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 274589 – 02, ma già dal 2008 la V sezione si era pronunciata in tali termini: Sez. 5, Sentenza n. 21409 del 05/02/2008 Ud. (dep. 28/05/2008) Rv. 240081 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 45965 del 10/10/2013 Ud. (dep. 15/11/2013) Rv. 257946 - 01).

Tale giurisprudenza può essere applicata anche per il reato di cui all'art. 642 c.p., proprio facendo leva sul principio di diritto stabilito dal giudice della legittimità, secondo cui la differenza tra i due reati deve individuarsi soltanto nell'elemento specializzante della tutela del patrimonio dell'assicuratore (Sez. 2, Sentenza n. 4389 del 11/10/2018, Rv. 274901 – 01, cit.).

Pertanto, qualora la condotta consista nella falsificazione di atti, è configurabile il concorso materiale dei reati e non l'assorbimento di uno nell'altro.

La configurabilità del concorso comporta, in tema di competenza, l'applicazione dell'art. 16 c.p.p., stante la connessione dei reati.

Non si pongono particolari questioni nell'ipotesi in cui il reato di falso sia meno grave di quello di previsto dall'art. 642 c.p. (ad esempio: falso certificato del medico curante, libero professionista, inquadrabile nello schema di cui all'art. 481 c.p.; ovvero falsa dichiarazione di trasferimento di residenza, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000 e rilasciata all'ufficio anagrafe comunale, che integra il delitto di cui all'art. 483 c.p.).

Pertanto, nel caso di presentazione di documentazione falsificata per la stipulazione di un contratto di assicurazione, di certificazione del medico curante ideologicamente falsa o contraffatta dal privato, e di falsa dichiarazione di residenza (finalizzata al pagamento del minor prezzo assicurativo), va confermato il principio secondo cui il *locus commissi delicti* è quello in cui ha sede la società che ha subito o avrebbe subito il danno, seppur la condotta di falsificazione si sia realizzata altrove.

Diversa è l'ipotesi di reato di falso più grave di quello di cui all'art. 642 c.p., come nel caso di medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni (fattispecie ricondotta da Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 12213/2014 al falso ideologico in atto pubblico fidefacente), ovvero di falsificazione materiale di tale certificato da parte del privato.

Nel primo di questi due casi è certo il luogo di formazione del certificato falso, per cui il reato di cui all'art. 476 c.p. eserciterà sull'altro la *vis attractiva* sul 642 c.p. Nel secondo, qualora non si conosca (perché è impossibile individuare) il luogo in cui il certificato sia stato falsificato, seppur il reato di cui agli artt. 476/482 c.p. è punito con una pena edittale maggiore, essendo impossibile stabilire ove sia avvenuto, la competenza deve determinarsi in relazione al residuo reato di cui all'art. 642 c.p.

1.2. Le truffe on line: cenno e rinvio

Trattandosi di reato legato al *web* si rinvia al capitolo III.

1.3. Le truffe non informatiche

1.3.1. Art. 640 c.p.

Il reato di truffa è istantaneo e di danno e si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la *deminutio patrimonii* (con definitiva perdita del bene) in capo al soggetto passivo (Cass. Sez. U., Sentenza n. 1 del 16 dicembre 1998, depositata il 19 gennaio 1999, Imp. Cellammare, Rv. 212079).

In tale decisione, le Sezioni Unite hanno, in particolare, precisato che la truffa non è reato permanente, perché si perfeziona nel momento stesso in cui si concretano tutti gli elementi che lo costituiscono e non consente né una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antiggiuridico duraturo, né la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; non è reato di pericolo, poiché, a differenza di altre ipotesi criminose che pure offendono il patrimonio per le quali basta una situazione di pericolo, l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di *conseguimento del profitto con il danno altrui*, elementi questi dell'arricchimento e del depauperamento che sono collegati tra loro in modo da costituire concettualmente due aspetti di un'unica realtà.

Essendo reato istantaneo e di danno, la truffa si perfeziona nel luogo del conseguimento dell'effettivo profitto, con il contestuale concreto danno patrimoniale subito dalla parte offesa.

Il principio ha varie applicazioni pratiche:

1. qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il

vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa”(Sez. U n. 18 del 21.06.2000, dep. 01.08.2000, Franzo, Rv. 216429).

2. di conseguenza, qualora la truffa abbia ad oggetto il versamento su di un conto corrente di assegni clonati, deve ritenersi che non è sufficiente la presentazione dei titoli perché si realizzi anche la *deminutio patrimonii*, ma è necessaria anche la contabilizzazione, che avviene nel luogo in cui si trova il conto corrente su cui i titoli sono tratti;
3. nel caso di consegna al vettore, ai sensi dell'art. 1685 c.c., le cose restano nella disponibilità del mittente fino alla consegna al destinatario, momento in cui passano nella disposizione di quest'ultimo. Il profitto viene, dunque, realizzato dall'indagato nel luogo in cui la merce fu consegnata e il profitto illecito conseguito;
4. la truffa contrattuale si consuma non già quando il soggetto passivo assume per effetto di artifici e raggiri l'obbligazione della *datio* di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato;
5. in tema di mutuo, il reato si consuma con la consegna del danaro;
6. nel caso di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura il reato si consuma non già nel momento in cui la società finanziatrice ha deliberato la concessione del finanziamento, bensì nel momento in cui il denaro è stato materialmente erogato al richiedente tramite il beneficiario concessionario;
7. nel caso di truffa consumata in danno di una compagnia assicuratrice, il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui l'agente ha ricevuto la polizza assicurativa nonché i relativi documenti assicurativi;
8. nel caso di tentata truffa in cui la condotta fraudolenta consista nella spedizione di documentazione artefatta alla persona offesa, l'azione criminosa ha natura recettizia, nel senso che acquista rilievo penale soltanto quando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perché solo in quel momento è astrattamente possibile l'induzione in errore;
9. il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, perpetrato attraverso l'illegittima attività di "disarcio" di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative, si consuma non già nel momento dell'accoglimento della relativa richiesta con emissione del provvedimento di sgravio, ma in quello successivo della cancellazione dal ruolo delle cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione, poiché solo allora, con la definitiva rinuncia alla riscossione del credito, può dirsi definitivamente conseguito l'ingiusto profitto con

conseguente danno per l'amministrazione (Cass., Sez. II, Sentenza n. 29688 del 28 maggio 2019, depositata l'8 luglio 2019, Rv. 276750).

1.3.2. *Art. 640-bis c.p.*

La linea interpretativa di cui sopra è stata condivisa da numerosi arresti successivi che hanno riguardato il reato di cui all'art. 640-*bis* c.p., tra cui vanno menzionati: Cass., Sez. VI, Sentenza n. 938 del 13 novembre 2003, depositata il 19 gennaio 2004, Rv. 227889, secondo cui, anche nell'ipotesi di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il danno patrimoniale si identifica con quello 'emergente', sorto al momento della concreta elargizione del beneficio; Cass., Sez. V, Sentenza n. 14905 del 29 gennaio 2009, depositata il 6 aprile 2009, Rv. 243608, secondo cui, a fini di ritenere consumato il reato di truffa, il profitto deve essere entrato nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente; Cass., Sez. II, Sentenza n. 4839 del 15 gennaio 2010, depositata il 4 febbraio 2010, Rv. 246282, secondo cui il momento consumativo, in tale prospettiva, va identificato in quello dell'incasso delle somme artatamente ottenute; Cass., Sez. I, Sentenza n. 39193 del 17 luglio 2017, depositata il 18 agosto 2017, Rv. 270990, secondo cui il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma nel momento in cui la prima elargizione da parte dell'ente erogante entra nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente che, in tal modo, consegue il profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto consumato il reato nel momento in cui il primo versamento ha avuto effetto per mezzo dell'accollo da parte dell'ente pubblico di una quota di un mutuo contratto dall'imputato, ravvisando la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria in cui si trova l'istituto di credito che ha erogato detto mutuo).

Il principio ha varie applicazioni pratiche:

1. in relazione a finanziamenti per la produzione di energia (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 12625 del 19 febbraio 2013, depositata il 18 marzo 2013, Rv. 254490) il momento consumativo è rappresentato dalla delibera con cui la GSE S.p.A. ha erogato i contributi a favore della società richiedente l'applicazione delle tariffe incentivanti, disponendone così l'accredito sul rispettivo conto corrente, perché sin d'allora si è verificata la dispersione del denaro pubblico per effetto delle false dichiarazioni e attestazioni. Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, infatti, non ha alcun rilievo il luogo in cui è stata presentata la documentazione contenente le false attestazioni circa le caratteristiche degli impianti fotovoltaici, così come del tutto irrilevante è il luogo in cui sono stati realizzati gli impianti fotovoltaici. Ciò che rileva ai fini della competenza è, pertanto, il luogo in cui è avvenuto il conseguimento indebito dell'erogazione;

2. In tema di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nel caso in cui l'ultimo atto di esecuzione del delitto consista nella spedizione di un messaggio o documento qualsiasi, il luogo in relazione al quale si radica la competenza per territorio è quello in cui il soggetto passivo sarebbe rimasto indotto in errore, qualora l'evento consumativo si fosse verificato, e quindi il luogo di ricezione di quanto gli è stato spedito (Cass., Sez. II, Sentenza n. 39151 dell'11 ottobre 2011, depositata il 28 ottobre 2011, Rv. 251487).

1.3.3. *Art. 640-ter c.p.*

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Pertanto, anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (giurisprudenza costante, Cass., Sez. I, Sentenza n. 36359 del 20 maggio 2016, depositata il 1° settembre 2016, Rv. 268252).

Contra, Cass., Sez. III, Sentenza n. 23798 del 24 maggio 2012, depositata il 15 giugno 2012, Rv. 253633, per cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale, nel reato di frode informatica il momento consumativo va individuato nel luogo di esecuzione dell'attività manipolatoria del sistema di elaborazione dei dati, che può coincidere con il conseguimento del profitto anche non economico (Fattispecie nella quale il luogo di commissione del reato è stato individuato nella sede della società gestita dagli imputati, presso la quale si trovavano i server contenenti i dati oggetto di abusivo trattamento).

Quanto al c.d. "*phishing*" (utilizzo informatico di credenziali altrui indebitamente sottratte a fini fraudolenti), esso integra il reato di frode informatica, come ormai pienamente riconosciuto nella più recente giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass., Sez. II, Sentenza n. 9891 del 24 febbraio 2011, depositata l'11 marzo 2011, Rv. 249675; Cass., Sez. I, Sentenza n. 29692 del 23 giugno 2010, depositata il 28 luglio 2010, non massimata; Cass., Sez. II, Sentenza n. 7764 del 9 febbraio 2010, depositata il 26 febbraio 2010, non massimata; Cass., Sez. I, Sentenza n. 11506 del 2 febbraio 2010, depositata il 25 marzo 2010, non massimata).

Secondo tale indirizzo, ormai univoco, va affermato il principio che la mera ricezione delle somme provento del *phishing* può ben configurare anche la condotta di ricettazione da ritenere avvenuta nel luogo dove il denaro di provenienza delittuosa è stato ricevuto o accreditato.

E peraltro la più recente giurisprudenza consentirebbe persino di configurare la più grave ipotesi di riciclaggio (Cass., Sez. VI, Sentenza n. 43534 del 24 aprile 2012, depositata il 9 novembre 2012, Rv. 253798; Cass., Sez. II, Sentenza n. 546 del 07 gennaio 2011, depositata l'11 gennaio 2011, Rv. 249445; Cass., Sez. II, Sentenza n. 1422 del 14 dicembre 2012, depositata l'11 gennaio 2013, Rv. 254050).

1.4. Omesso pagamento del pedaggio autostradale (artt. 640 c.p. e 641 c.p.)

Occorre distinguere due ipotesi:

- quella della truffa commessa da chi abbia imboccato la corsia che conduce alle porte riservate al possessore di Telepass o Viacard, ponendosi poi sulla scia dell'autovettura che lo precede munita di telepass o di tessera Viacard, il quale guadagni l'uscita dal casello prima che la sbarra si abbassi. In tal caso la truffa si consuma nel momento e nel luogo di conseguimento del profitto e, quindi, con il passaggio della barriera autostradale di uscita (cfr. Cass., Sez. II, Sentenza n. 666 del 17 dicembre 2009, depositata l'11 gennaio 2010, non massimata; Cass., Sez. II, Sentenza n. 51810 del 9 ottobre 2013, depositata il 30 dicembre 2013, non massimata; Cass., Sez. II, Sentenza n. 51278 del 21 novembre 2014, depositata il 10 dicembre 2014, non massimata);
- quella dell'insolvenza fraudolenta commessa da chi si immetta nella rete autostradale con il proposito – reso successivamente manifesto dalla impossibilità/indisponibilità a pagare verificata al momento dell'uscita dalla rete stessa - di non adempiere alla relativa obbligazione (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 7738 del 9 luglio 1997, depositata il 31 luglio 1997, P.M. in proc. Gueli, Rv. 208219).

In relazione al reato di insolvenza fraudolenta la competenza deve ritenersi radicata nel territorio in cui si è verificato il primo passaggio autostradale abusivo, restando i successivi ininfluenti ai fini della competenza stessa.

La soluzione è imposta dall'art. 16 c.p.p. per i reati connessi di pari gravità, in cui si privilegia il primo in ordine cronologico.

1.5. Appropriazione indebita

1.5.1. Considerazioni di carattere generale

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (come ad esempio l'atto di

disposizione del bene riservato al proprietario o l'esplicito rifiuto di restituzione della cosa posseduta).

Ne consegue che il momento consumativo non è necessariamente integrato dalla mancata restituzione della cosa nel termine pattuito, potendo ad essa attribuirsi valore meramente sintomatico di una condotta appropriativa pregressa.

Ciò che rileva è, quindi, la prima condotta appropriativa, significativa dell'*interversio possessionis*, che interviene nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria.

E' a tale momento che occorre far riferimento per individuare il locus *commissi delicti*, che coincide con il luogo in cui si trova la cosa al momento in cui viene trattenuta (Cass., Sez. I, Sentenza n. 26440 del 2 luglio 2002, depositata l'11 luglio 2002, Rv. 222657. *Nella specie la Corte ha ritenuto che sussistesse la competenza dell'autorità giudiziaria ove aveva sede la società locataria dei beni, ivi essendo esercitato il possesso dei medesimi ed ivi dovendosi, pertanto, ritenere consumata la pretesa condotta appropriativa, con inversione del titolo del possesso, stante la valenza meramente sintomatica di un pregresso comportamento illecito attribuibile alla mancata restituzione dei beni nel termine prescritto e nel luogo a ciò deputato*).

In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha ritenuto integrato il reato nel caso del subagente assicurativo che non aveva versato alla compagnia, come dovuto, le somme riscosse per conto di quest'ultima nella giornata precedente e, di conseguenza, ha considerato irrilevante che lo stesso avesse successivamente restituito le somme dovute (Cass., Sez. II, Sentenza n. 35267 del 13 giugno 2007, depositata il 21 settembre 2007, Rv. 237850).

Analogamente è stato ritenuto commesso nello Stato il delitto di appropriazione indebita, concretatosi nella mancata restituzione da parte del conduttore di un'autovettura, noleggiata all'estero, dopo averla utilizzata per trasferirsi in Italia (Cass., Sez. VI, Sentenza n. 39873 del 16 novembre 2006, depositata il 1° dicembre 2006, Rv. 235234).

Corollari del principio sono:

- l'irrilevanza dell'*ulteriore detenzione* materiale della *res*, che costituisce un mero *post factum*, estraneo alla configurazione del reato e come tale inidoneo ad incidere anche sulla competenza territoriale del reato già integrato (in questo senso si veda Cass., Sez. II, Sentenza n. 30406 del 12 giugno 2015, depositata il 14 luglio 2015, non massimata, con riferimento alla successiva trattativa per la rateizzazione dei canoni dovuti);
- l'irrilevanza del momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito, ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e dell'inizio della decorrenza del termine di prescrizione (Cass., Sez. II, Sentenza n. 17901 del 10 aprile 2014, depositata il 29 aprile

2014, Rv. 259715 e Cass., Sez. V, Sentenza n. 1670 dell'8 luglio 2014, depositata il 14 gennaio 2015, Rv. 261731).

La conoscenza della persona offesa rileva esclusivamente per il termine di proposizione della querela.

Il principio è chiaro e di portata generale, mentre le criticità sono sorte in sede di applicazione concreta quando non vi sia certezza sul luogo in cui si è verificata l'*interversio possessionis* e, quindi, con riferimento agli indici di rilevanza del primo incontrovertibile comportamento *uti dominus*.

La giurisprudenza di legittimità, di volta in volta, si è rivolta al tipo di bene o al tipo di rapporto ed agli accordi intercorsi tra proprietario e detentore, adattando il principio al caso concreto.

Di recente l'Ufficio della Procura Generale è stato investito da contrasti in cui i Pubblici Ministeri hanno richiamato una recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 56344 dell'11 ottobre 2018, depositata il 14 dicembre 2018, Rv. 276298, isolata, assai specifica per il caso concreto e, quindi, non generalizzabile, così massimata: *"Il reato di appropriazione indebita si consuma nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l'azione. (Fattispecie in tema di obbligo di restituzione derivante da contratto di deposito di somme di denaro, nella quale la Corte ha ritenuto esattamente determinata la competenza territoriale del tribunale del luogo ove le somme avrebbero dovuto essere restituite, coincidente nella specie con il domicilio del depositante, anziché presso il luogo in cui l'agente aveva ricevuto la richiesta di restituzione e si era determinato a mutare il titolo del possesso)."*

La pronuncia riguarda lo specifico caso del contratto di deposito di una somma di denaro, risolta dalla Corte con il richiamo ai principi civilistici in tema di obbligazioni, aventi ad oggetto la corresponsione di somme di denaro: *"... l'art. 1182 cod. civ. prevede che nelle obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro il luogo dell'adempimento è il domicilio del creditore"*.

Invero, nel caso specifico, l'individuazione del *tempus* e del *locus commissi delicti* si giustifica con la necessità di individuare la manifestazione della volontà dell'agente di trattenere il bene, estrinsecatasi nel momento in cui non si è presentato al domicilio del creditore, in assenza di ulteriori indicazioni del luogo in cui in quel momento il bene fosse trattenuto.

Come detto, infatti, la cognizione da parte della persona offesa è elemento ultroneo che rileva esclusivamente per il termine di presentazione della querela.

Anche il precedente la cui massima è riportata nella motivazione della detta pronuncia, Cass., Sez. II, Sentenza n. 48438 del 1° dicembre, depositata il 16 dicembre 2004, Rv. 230354 (*"In tema di appropriazione indebita, l'evento del reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione*

della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l'azione. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che, in un'ipotesi in cui l'agente aveva trasferito sul proprio conto titoli un certificato di deposito a lui affidato per la custodia, il reato si sia perfezionato non nel luogo della negoziazione ma nel luogo e al tempo in cui la manifestazione di volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa)”, va letto in relazione al caso concreto e non può costituire regola generale.

Invero, si trattava del caso in cui, nel corso della detenzione legittima, il proprietario del bene era deceduto e la Corte ha ritenuto necessario, per la configurazione del reato, che gli eredi rivolgersero al possessore la richiesta di conferimento nella massa di quanto detenuto. In questo caso, la detenzione riguardava un certificato di deposito su conto titoli ed era da ritenere legittima fino alla richiesta, con la conseguenza che il reato si è consumato solo dopo il rifiuto della consegna.

In conclusione, quando non vi sia certezza sul momento e sul luogo in cui si verifica la *interversio possessionis*, occorre procedere all'analisi della specifica fattispecie e ricercare al suo interno indici rilevatori della volontà appropriativa.

1.5.2. **L'omessa restituzione di beni ricevuti in leasing**

La condivisibile giurisprudenza di legittimità – per il caso di detenzione giustificata *ab origine* dalla stipula di un contratto di leasing – ha individuato il momento dell'*interversio possessionis* non in concomitanza con la risoluzione di diritto del contratto conseguente all'inadempimento dei canoni, ma con il momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene *uti dominus*, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto.

Ne consegue che l'omessa restituzione a seguito della notifica dell'avviso di risoluzione del contratto e dell'intimazione a restituire il bene oggetto di locazione finanziaria è sintomo certo della volontà di trattenere illecitamente il bene e di comportarsi da proprietario (cfr., in motivazione, la citata Cass., Sez. II, Sentenza n. 25288 del 31 maggio 2016, depositata il 17 giugno 2016, Rv. 267114; nel medesimo senso, Cass., Sez. II, Sentenza n. 25282 del 31 maggio 2016, depositata il 17 giugno 2016, Rv. 267072).

Il reato, cioè, è già integrato (e, con esso, il *locus commissi delicti*) allorché l'indagato ha la *soggettiva consapevolezza* (cui si accompagna la relativa condotta oggettiva) di mantenere *sine titulo* il rapporto con la cosa, proprio in quanto edotto di ciò dalla notifica della risoluzione del contratto in ragione del pregresso inadempimento dei canoni (Cass., Sez. II, Sentenza n. 38604 del 20 settembre 2007, depositata il 18 ottobre 2007, Rv. 238163; Cass., Sez. II, Sentenza n. 13347 del 7 gennaio 2011, depositata il 1° aprile 2011, Rv. 250026).

Il luogo del commesso reato, quindi, è quello in cui viene recapitata la lettera di intimazione alla restituzione del bene.

Solo qualora dovesse difettare il formale recapito della lettera (es. per destinatario sconosciuto o indirizzo inesistente), elemento indicativo ai sensi dell'art. 8 c.p.p., è possibile ricorrere a criteri competenziali di tipo sussidiario *ex art. 9, comma 1, c.p.p.*, cioè il luogo in cui è avvenuta parte dell'azione od omissione: quello in cui si trova il bene al momento in cui andrebbe restituito (se certo) o, a ritroso, quello in cui il bene andrebbe restituito o, se incerto, il luogo in cui i beni sono stati consegnati al locatario (criterio di certezza residuale).

Tuttavia, il luogo di presa in consegna del veicolo, da cui discende la decorrenza degli obblighi contrattuali, qualora non coincida con quello in cui lo stesso deve essere restituito, non può essere in ogni caso individuato come il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, ai sensi dell'art. 9, comma 1 cod. proc. pen., poiché costituisce presupposto storico-fattuale indefettibile e non elemento della fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen.

Il luogo di consegna del bene, però, va preso in considerazione in via prioritaria laddove la ricezione costituisce parte dell'azione, nel senso che il contratto di leasing sia stipulato al solo fine di ottenere la consegna stessa (ad esempio se è stato fornito documento di identità, documentazione bancaria o attestante il reddito falso, o quando non vengono pagati i canoni di leasing o solo in numero irrisorio rispetto al numero complessivo o al valore del bene), nel qual caso, però, appare configurabile il reato di truffa.

Da ultimo, nell'impossibilità di applicazione di tali criteri, viene in considerazione quello di cui all'art. 9, comma 2, c.p.p., residenza o dimora o domicilio dell'indagato.

1.7. La ricettazione (art. 648 c.p.) ed i reati tradizionalmente connessi

Il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente ottiene il possesso della cosa proveniente da delitto.

Il luogo in cui si consumano le condotte di ricettazione (ricezione, acquisto, occultamento, intromissione finalizzata alle predette condotte) è, di solito, non conosciuto.

Nel caso di **indagato ignoto**, poiché trattasi di reato istantaneo, che si perfeziona all'atto della ricezione della cosa proveniente da delitto, a nulla rilevando il luogo in cui viene accertata la detenzione della *res*, non può aversi riguardo al criterio previsto dall'art. 8, comma 1, c.p.p., né può farsi riferimento al criterio sussidiario di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., sicché è doveroso applicare la regola residuale dell'art. 9, comma 3, c.p.p.

Nel caso di **indagato noto**, invece, può applicarsi il criterio sussidiario di cui al secondo comma dell'art. 9 c.p.p. (residenza, dimora o domicilio). Nessun rilievo ha il luogo in cui è stato commesso

il reato presupposto, atteso che l'elemento oggettivo della fattispecie fa riferimento alle condotte di acquisto, ricezione, occultamento ed intermediazione.

Deve parimenti escludersi la possibilità di considerare parte dell'azione il protrarsi degli effetti permanenti del reato istantaneo; nessun rilievo, pertanto, può riconoscersi, ai fini della competenza, al luogo in cui la detenzione della *res* è stata accertata.

Spesso la ricettazione si manifesta in **connessione con altri reati**.

L'ipotesi più frequente è quella della truffa (art. 640 c.p.) e della sostituzione di persona (art. 494 c.p.), allorquando l'indagato, ricevuti assegni provento di furto o rapina, li contraffà, spesso fornendo anche false generalità, e li gira ad ignaro venditore incamerando il profitto derivante dal negozio giuridico stipulato con quest'ultimo.

In tale contesto, sebbene la ricettazione funga da reato sicuramente più grave tra quelli connessi, essa resta consumata in luogo non conosciuto.

Sarà quindi competente il P.M. del luogo in cui si è consumato con certezza il reato connesso in via gradata meno grave rispetto alla ricettazione, a norma dell'art. 16, commi 1 e 3, c.p.p.

Nel caso della falsità in scrittura privata, prima dell'intervento di depenalizzazione del reato *sub* art. 485 c.p. (*ex* art. 1 del d.lgs. 15.1.2016, n. 7, in vigore dal 6.2.2016), come è noto, il reato si perfezionava con il primo atto di uso del documento falso, essendo questo il luogo di consumazione dell'illecito.

A tale momento, dunque, per effetto di detta depenalizzazione, non si potrà dare più importanza. Caduta ogni ragione di connessione con la ricettazione, il luogo di consumazione del reato si dovrà, pertanto, individuare solo con riferimento a quest'ultima figura.

Resta, tuttavia, fermo il vecchio criterio dell'uso del documento falsificato in relazione ai soli titoli trasmissibili per girata *ex* art. 491 c.p., non ricadenti nella depenalizzazione in questione.

Stessa sorte tocca alle ipotesi di concorso tra la ricettazione ed il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sostanzialmente riprodotto il testo dell'art. 12 della l. 5 luglio 1991, n. 12. Detta norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi oppure, sugli stessi oggetti, operi falsificazioni, alterazioni o semplicemente ne sia in possesso, li ceda, li acquisisca. Orbene, laddove non sia noto il luogo di consumazione della ricettazione, i cui rapporti con la condotta *de qua* sono stati chiariti da Cass., Sez. U., Sentenza n. 22902 del 28 marzo 2001, depositata il 7 giugno 2001, Imp. Tiezzi, Rv. 218873, nel senso della specialità reciproca, competente a procedere è la Procura nel cui territorio sia avvenuta una di dette condotte e, tra esse,

soprattutto quella dell'utilizzo, non occorrendo la realizzazione del profitto ai fini della consumazione dell'illecito.

Il caso classico è quello dell'acquisto di un biglietto in una stazione ferroviaria facendo uso di *un personal number reservation* abusivamente captato.

1.8. Il riciclaggio

Il delitto di cui all'art. 648-*bis* c.p., pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetta e lo esegua con modalità frammentarie e progressive, di talché qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito, integra, di per sé, un autonomo atto di riciclaggio.

Per contro, nel caso in cui le condotte consumative del reato siano attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento al medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere.

In base a tale principio, il riciclaggio si consuma nel luogo dove risultano pervenute tramite bonifico le somme di provenienza illecita trasferite e dove si è perfezionata anche la condotta di sostituzione e di "ripulitura" del denaro illecito attraverso l'operazione bancaria descritta.

Il tenore letterale della norma accomuna, nel concetto di riciclaggio, condotte di sostituzione, trasferimento ed altre operazioni tese ad ostacolare la provenienza delittuosa di "denaro, beni o altre utilità" che realizzano l'effetto dissimulatorio, risultando del tutto irrilevanti altri tipi di condotte ulteriori e successive.

Va rammentato che il testo dell'art. 648-*bis* c.p., quale risulta dall'ampliamento recato al suo contenuto letterale dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, fa riferimento solo al compimento di specifiche operazioni di "sostituzione" e "trasferimento", nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni ed altre utilità.

Non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta del reo al rientro del bene "ripulito" nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

Il delitto di riciclaggio si perfeziona nel momento in cui si realizza il tipico effetto dissimulatorio che lo caratterizza.

Ne consegue che l'attività di mero trasporto materiale delle somme o del bene riciclati esula dalla condotta tipica di "trasferimento" prevista dall'art. 648-*bis* c.p., che deve essere intesa in senso

esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulativa e non ha alcun rilievo ai fini della determinazione della competenza.

L'attività di trasporto materiale del denaro o del bene riciclato afferisce a tutte le fasi della movimentazione del denaro o di altri beni provenienti da delitto, movimentazione che, all'evidenza, non può non essere strettamente connessa alla finalità dissimulativa insita nella condotta degli agenti e, pertanto, va intesa in senso giuridico.

Integrano il reato di riciclaggio:

- qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti,
- il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito,
- la condotta di monetizzazione di assegni di provenienza illecita, atteso che le somme di denaro ricevute in sostituzione dei titoli appaiono formalmente di provenienza lecita,
- il compimento di operazioni di clonazione di una autovettura ("per aver compiuto operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa ..."), cui consegue il risultato della "ripulitura" finalizzato ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene.

Integra altresì il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza essere concorso nel delitto presupposto, mette a disposizione la propria carta prepagata per ostacolare la provenienza delittuosa delle somme da altri ricavate dall'illecito utilizzo di una carta clonata, consentendo il versamento del denaro in precedenza prelevato al bancomat dal possessore di quest'ultima (reso responsabile del delitto di frode informatica), ovvero consentendo il diretto trasferimento sulla predetta carta prepagata delle somme ottenute dal possessore della carta clonata, con un'operazione di ricarica presso lo sportello automatico, assumendo rilievo, in tale seconda ipotesi, il delitto presupposto di falsificazione o alterazione della carta originaria di cui all'art. 55, comma 9, D.lgs. n.231/2007. Ai fini della competenza il delitto di riciclaggio si è realizzato nel luogo in cui è stata attivata la carta *PostePay* sulla quale è confluito il denaro provento del reato di frode informatica, luogo univocamente individuabile ex art. 8 c.p.p.

1.9. L'autoriciclaggio

Il testo dell'art. 648-ter c.p. presenta l'uso di ampie e generiche locuzioni (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative), che comportano la consumazione del reato con qualsiasi forma di re-immissione all'interno del circuito economico – finanziario ovvero imprenditoriale delle disponibilità di provenienza illecita attuata dall'autore del delitto presupposto al fine di ottenere un concreto effetto dissimulativo, tale da costituire quel *quid pluris* che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di occultamento del profitto illecito e, in

quanto tale, punibile. Tuttavia al fine di evitare la violazione di principi fondamentali del diritto penale – *ne bis in idem* sostanziale - il legislatore, pur incriminando la condotta di impiego, sostituzione o trasformazione, l'ha limitata escludendo la punizione, sotto il profilo oggettivo per difetto di offensività del bene giuridico protetto (ordine pubblico economico), nei casi in cui la condotta non ostacoli concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, nonché limitandola, sotto il profilo soggettivo, con l'introduzione al comma quarto della clausola di non punibilità.

L'autoriciclaggio si consuma nel momento e nel luogo in cui l'autore del reato presupposto pone in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione del denaro o dei beni costituenti oggetto materiale del delitto presupposto ed è quindi fattispecie essenzialmente istantanea.

È sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro o degli altri beni.

Nessun rilievo può, quindi, riconoscersi, ai fini della determinazione della competenza, alla circostanza che gli effetti delle condotte indicate si protraggano nel tempo.

1.10. L'usura

Il delitto di usura, rientrando nel novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata, si consuma con i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario, atteso che questi ultimi compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, sicché essi non sono qualificabili come *post factum* non punibile dell'illecita pattuizione (v. Cass., Sez. II, Sentenza n. 34910 del 10 luglio 2008, depositata l'8 settembre 2008, Rv. 241818).

Va, quindi, prestata attenzione al luogo di esecuzione dei pagamenti.

Laddove difetti l'elemento della riscossione dei ratei usurari, dovrebbe aversi riguardo al momento del perfezionamento dell'accordo o, se questo è ignoto, al luogo in cui è avvenuta la richiesta della somma in denaro.

In tema di usura bancaria, nessuna importanza, ai fini della competenza, riveste la sede legale ove operano i vertici della banca.

2. I reati legati al web ed alla comunicazione

2.1. Le truffe on line

La truffa *on line* (che si ha nel caso in cui la condotta decettiva raggiunge la vittima mediante sistemi informatici, web o piattaforme commerciali) si configura, come la truffa tradizionale, quale delitto istantaneo di danno, che si perfeziona nel luogo del conseguimento dell'effettivo profitto, con il contestuale concreto danno patrimoniale subito dalla parte offesa.

Il criterio discrezionale per l'individuazione della competenza territoriale, pertanto, deve essere fondato sulle diverse modalità con le quali la persona offesa abbia effettuato il pagamento.

In ragione della istantaneità/irrevocabilità/irreversibilità ovvero della retrattabilità/revocabilità dell'operazione, rilevano rispettivamente il luogo in cui la persona offesa ha effettuato l'operazione e il luogo in cui l'autore ha conseguito il vantaggio patrimoniale.

La scelta si fonda sul presupposto che l'operazione irrevocabile realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento dell'ingiusto arricchimento da parte dell'agente - che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito - sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.

In applicazione del principio, pertanto, andrà accertato:

1. in caso di pagamento a mezzo vaglia postale ordinario, il luogo ove il vaglia viene materialmente riscosso;
2. in caso di pagamento a mezzo vaglia postale veloce, il luogo in cui la persona offesa ha disposto il pagamento ossia dove ha effettuato il vaglia e non quello in cui l'indagato ha concretamente riscosso il denaro. A differenza dell'ordinario vaglia postale che può essere posto nel nulla, pur in tempi brevi, il vaglia veloce ha come caratteristica che il pagamento del corrispettivo viene effettuato con l'inserimento di una parola chiave indicata dal beneficiario, cui consegue la sua non revocabilità una volta eseguito. In tal senso si è pronunciata Cass. Sez. II, Sentenza n. 14317 del 06/02/2018 Ud. (dep. 28/03/2018) Rv. 272515 – 01, secondo cui *«il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da "vaglia cambiari veloci", il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene compiuta l'operazione di disposizione patrimoniale, in ragione delle particolari modalità di negoziazione dei vaglia cambiari veloci (compilazione del modulo con comunicazione della parola chiave necessaria per ottenere il pagamento presso qualunque ufficio postale), per cui una volta realizzata la disposizione il destinatario acquisisce in modo certo il*

relativo diritto, mentre la successiva monetizzazione è mera modalità esecutiva dell'illecito truffaldino».

3. in caso di pagamento a mezzo “bonifico ordinario, pagamento on-line o rimessa su conto-corrente”, trattandosi di operazione non istantanea e revocabile, il luogo ove ha sede la filiale dell’istituto di credito presso il quale l’autore della condotta ha aperto il conto corrente su cui sono state accreditate le somme tramite bonifico bancario (Cass., Sez. II, Sentenza n. 54948 del 16 novembre 2017, depositata il 7 dicembre 2017, Rv. 271761);

4. in caso di pagamento a mezzo di “bonifico urgente”, essendo comunque da escludere la contestualità tra il pagamento da parte dell’acquirente e la ricezione da parte del destinatario, il luogo in cui l'agente ha conseguito l'ingiusto profitto;

5. in caso di pagamento a mezzo “bonifico bancario istantaneo” (in inglese instant payment ovvero pagamento immediato, che si distingue dal bonifico ordinario per la velocità con cui viene portato a termine il trasferimento di denaro), poiché il trasferimento della somma viene effettuato in tempo reale e la conclusione dell’operazione avviene in pochi secondi (in media 10 cosicché, una volta effettuata la conferma dell'operazione, è impossibile revocare il pagamento), stante il carattere di irreversibilità del mezzo di pagamento utilizzato, il luogo nel quale la persona offesa ha effettuato il pagamento;

6. tuttavia, nel caso di acquisto di bene posto in vendita su un sito, quale “Ebay o simili”, previa trattativa con invio delle coordinate bancarie svolta in via telematica (esempio WhatsApp), con bonifico ed accredito della relativa somma su conto corrente *on-line* "puro", in cui le cui operazioni bancarie possono essere effettuate esclusivamente tramite operazioni telematiche (esempio Conto Arancio acceso tramite una connessione ad Internet presso “Ing Bank”, istituto bancario totalmente *on-line*), va tenuto presente che non può farsi riferimento al circuito Internet come luogo inteso in senso fisico, trattandosi di una realtà virtuale e smaterializzata, per cui non è individuabile il luogo in cui è stato conseguito il profitto, né risulta noto il luogo dove è stata posta in essere una parte dell’azione (art. 9, c. 1, c.p.p.), considerato che l’apparecchio è stato proposto in vendita su sito on line e la trattativa è avvenuta in via telematica. In tal caso, per l’individuazione del luogo di consumazione del delitto deve farsi ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9, c. 2 c.p.p., cioè al luogo di residenza, domicilio o dimora dell'indagato che non coincide con il luogo dove risulta essere stato compilato e firmato il contratto di attivazione del conto. Invero, trattandosi di conto corrente on line attivato tramite una connessione ad Internet, non è noto il luogo ove è avvenuto l’accesso da remoto;

7. in caso di “ricarica” di carta di pagamento prepagata (es. *PostePay*), trattandosi di operazione irrevocabile, il luogo in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta (es.

ricevitoria tanto che ciò avvenga in contanti, quanto con carta di pagamento; da ultimo si veda Cass., Sez. I, Sentenza n. 3836 del 12 settembre 2017, depositata il 26 gennaio 2018, Rv. 272291 e Cass., Sez. II, Sentenza n. 14730 del 10 gennaio 2017, depositata il 24 marzo 2017, Rv. 269429);

8. in caso di “bonifico bancario ordinario” indirizzato ad una “carta prepagata” dotata di IBAN, che funge anche da conto *online* (es. *PostePay Evolution*), non sussistendo un conto materialmente aperto presso una agenzia dell’istituto di credito, il luogo in cui è stata “attivata la carta”.

9. Tuttavia, quando l’operazione di pagamento sia avvenuta tramite “postagiرو” su carta “Postepay Evolution” dotata di IBAN, con addebito e accredito in pari data, va tenuto presente quanto risulta dal sito ufficiale di Poste Italiane: *“Il Postagiرو è il modo di trasferire denaro da un conto corrente postale ad un altro. Per eseguirlo, puoi recarti in ufficio postale, oppure accedere al tuo conto BancoPosta tramite il servizio di homebanking. Ti dà la possibilità di effettuare operazioni sia in ambito nazionale che internazionale. Ed è la modalità più veloce ed economica per trasferire denaro in tempo reale fra correntisti BancoPosta. La transazione effettuata da un ufficio postale non ha limiti di importo, eccetto quelli relativi alla disponibilità del conto. Con Postagiرو online puoi trasferire denaro via web in tempo reale a un altro conto corrente BancoPosta...”*. In particolare, con riferimento all’operazione indirizzata ad una carta Postepay Evolution, che *“avendo ad essa associati i codici IBAN BIC e SWIFT, in questo caso risulta del tutto paragonabile ad un Banco Posta. L’operazione è veloce sia nel modo in cui si esegue, sia nell’esito dello spostamento (il trasferimento in condizioni normali impiega meno di un minuto)”*. Ne consegue che chi dispone il pagamento perde immediatamente la disponibilità del denaro che in tempo reale transita sul conto/carta del destinatario. L’operazione, pertanto, è assimilabile al bonifico istantaneo, cosicché la competenza si radica presso l’Ufficio nel cui Circondario è ricompreso il luogo nel quale la persona offesa ha effettuato il pagamento.

2.2. Le diffamazioni a mezzo stampa, a mezzo TV ed a mezzo Internet

2.2.1. Il reato di diffamazione a mezzo stampa

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui ha avuto diffusione la notizia di stampa ritenuta lesiva, la quale di solito coincide con il luogo della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifica l’immediata possibilità che esso venga letto da altre persone e, quindi, la diffusione dello stesso in senso potenziale con contestuale percezione

dell'offesa (Cass., Sez. I, Sentenza n. 25804 del 12 giugno 2007, depositata il 4 luglio 2007, Rv. 237339).

Venuto meno l'obbligo di deposito preventivo delle pubblicazioni presso la Prefettura a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 e potendo tale deposito avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione, esso non è più utile a determinare il momento della diffusione.

Si impone, quindi, il ritorno al criterio generale che rimanda all'accertamento del luogo di stampa.

Dato che alcuni giornali vengono sottoposti ad una particolare procedura industriale di "incellophanatura", questo Ufficio ha ritenuto che la prima diffusione avviene subito dopo tale accorgimento, allorquando il settimanale è pronto per essere distribuito ai rivenditori, con immediata possibilità, quindi, che esso venga letto da persone estranee al procedimento di redazione e stampa.

Nel caso di stampa estera, deve aversi riguardo al primo luogo di diffusione in Italia, con conseguente radicamento della giurisdizione nazionale o, se non è possibile determinarlo, a quello del luogo di prima iscrizione *ex art. 9, comma 3, c.p.p.*

2.2.2. Il reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva

La diffamazione a mezzo radiotelevisivo in ragione dell'utilizzazione di radioonde ovvero di onde elettromagnetiche, al pari della diffamazione "telematica" (Cass., Sez. V, Sentenza n. 25875 del 21 giugno 2006, depositata il 25 luglio 2006, Rv. 234528) si consuma con la percezione della trasmissione televisiva e del suo contenuto offensivo dell'altrui reputazione da parte di soggetti diversi rispetto al soggetto agente ed alla persona offesa.

La competenza, per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva senza attribuzione di un fatto determinato, si determina secondo le regole ordinarie della competenza per territorio, previste dall'art. 8, co. 1, del codice di rito, in base al luogo in cui il reato è stato consumato.

Quando non sia possibile individuare il luogo in cui le prime due persone abbiano avuto percezione della diffamazione ovvero sorga conflitto in ragione della pluralità dei luoghi in cui sia avvenuta la percezione, trovano applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. (Cass., Sez. V, Sentenza n. 33287 del 21 aprile 2016, depositata il 29 luglio 2016, Rv. 267703).

La competenza, per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva con attribuzione di un fatto determinato, spetta alla Procura della Repubblica del circondario ove ha sede la persona offesa, e ciò in base alla disposizione di cui all'art. 30, comma quinto, secondo periodo, Legge 6 agosto 1990, n. 223 che, in deroga ai principi generali, fissa la competenza nel

luogo di residenza della persona offesa (da ultimo, Cass., Sez. V, Sentenza n. 4158 del 18 settembre 2014, depositata il 28 gennaio 2015, Rv. 262168).

Infine, nel caso in cui la persona offesa risulta risiedere all'estero, la competenza territoriale va in ogni caso determinata in base al combinato disposto dell'art. 6, comma 2, c.p. (*Il reato si considera commesso nel territorio dello stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione*) e dell'art. 9, comma 1, c.p.p., ossia il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, presso gli studi televisivi.

2.2.3. Il reato di diffamazione via internet

È pacifica in giurisprudenza (Cass., Sez. V, Sentenza n. 31677 del 19 maggio 2015, depositata il 21 luglio 2015, Rv. 264521; Cass., Sez. I, Sentenza n. 16307 del 15 marzo 2011, depositata il 26 aprile 2011, Rv. 249974) l'affermazione secondo cui, in tema di diffamazione via *internet* (tanto con riferimento ai quotidiani online, quanto alle espressioni pubblicate sui social), l'inserimento di frasi offensive o di immagini denigratorie nella rete telematica dà luogo ad un reato di evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa.

Tuttavia, quando non è noto il luogo in cui le espressioni inserite nella rete telematica sono state percepite da terzi, interviene il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., ovvero il luogo in cui è stata tenuta parte della condotta, che coincide con quello in cui l'agente ha caricato le informazioni diffamatorie sul sito *web*.

Nel caso in cui non sia noto nemmeno il luogo di inserimento dei dati sul *web*, si farà ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2 c.p.p., cioè al luogo di residenza, domicilio o dimora dell'indagato, ovvero ancora al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p.

Va precisato che il luogo nel quale risultano immesse nel *web* le espressioni ritenute lesive dell'altrui reputazione viene in considerazione, quale criterio di riferimento, qualora manchi l'effettiva percezione della notizia trattandosi di reato tentato.

2.3. L'accesso abusivo ad un sistema informatico

Consolidata è la giurisprudenza (Cass., Sez. U., Sentenza n. 17325 del 26 marzo 2015, depositata il 24 aprile 2015, Confl. comp. in proc. Rocco, Rv. 263020) secondo la quale l'individuazione del luogo di consumazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la "parola chiave" o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per

tutelare la banca-dati memorizzata all'interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta.

Ciò è a dirsi anche nel caso di accesso mediante rete Wi-Fi pubblica o privata.

Nel caso in cui non sia possibile accertare il luogo in cui si trova l'utente, poiché l'accesso è fatto mediante dispositivo mobile, va fatto riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p.

3. I reati contro la persona e la famiglia

3.1. Le lesioni colpose

Il delitto di lesioni personali colpose è reato istantaneo di evento, che si perfeziona con l'insorgenza della malattia.

Ed è proprio l'insorgenza della sintomatologia che determina il luogo (ed il momento) della consumazione (Cass., Sez. IV, Sentenza n. 44335 del 11 ottobre 2016, depositata il 19 ottobre 2016, Rv. 267838, in tema di responsabilità medica).

Laddove non sia possibile stabilire il luogo in cui è insorta la malattia, bisogna ricorrere alla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., con riferimento al luogo in cui è avvenuta una parte della condotta ovvero all'art. 9, commi 2 e 3, c.p.p.

Caso particolare è quello delle lesioni colpose derivanti da malattia professionale caratterizzata da evoluzione nel tempo e priva del carattere della sintomaticità (mesotelioma derivante da prolungata esposizione alle polveri di amianto), per il quale il momento di consumazione del reato non è quello in cui sarebbe venuta meno la condotta del responsabile causativa dell'evento, bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni sicché, ai fini della prescrizione, il "*dies commissi delicti*" va retrodatato al momento in cui risulti la malattia "*in fieri*", anche se non stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente (Cass., Sez. IV, Sentenza n. 37432 del 9 maggio 2003, depositata il 2 ottobre 2003, Rv. 225989; conformi Cass., Sez. 4, Sentenza n. 2522 dell' 8 gennaio 1998, depositata il 27 febbraio 1998, Rv. 210173; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4049 del 9 dicembre 1988, depositata il 20 marzo 1989, Rv. 180836; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7475 del 9 dicembre 1985, depositata il 12 luglio 1986, Rv. 173398).

Stante siffatta univoca prospettazione giurisprudenziale, ne consegue che è da escludere l'operatività sia dell'art 8 c.p.p. che dell'art. 9, comma 1, c.p.p., stante la rilevata impossibilità di individuare il momento preciso di insorgenza della malattia.

Restano, dunque, applicabili le regole residuali di cui all'art. 9, commi 2 e 3 c.p.p.

Nell'ipotesi in cui le lesioni siano provocate da merce adulterata oggetto di vendita, poiché è probabile che la malattia sia insorta in una pluralità di persone, il luogo noto dell'adulterazione, in cui si trova lo stabilimento di produzione, prevale su quello in cui è insorta la malattia.

Se non è possibile individuare il luogo di produzione, riprende vigore il criterio dell'insorgenza delle lesioni, non avendo alcun rilievo il luogo in cui la merce è stata assunta, somministrata o applicata, né quello in cui sia stata prescritta, se si tratta di un farmaco.

3.2. I maltrattamenti

Il reato di maltrattamenti in famiglia configura un'ipotesi di reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che, isolatamente considerati, potrebbero anche essere non punibili. Proprio alla luce dell'unitarietà del reato abituale, quest'ultimo, sebbene *sui generis*, quanto al trattamento giuridico è più assimilabile a quello permanente che non al reato continuato, ove è decisamente marcata la distinguibilità dei singoli delitti sia pur nel vincolo determinato dall'unicità del disegno criminoso (soluzione questa confortata dalla dottrina: v. Petrone, in Digesto discipline penalistiche).

Ciò posto, esso si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti (Cass., Sez. F, Sentenza n. 36132 del 13 agosto 2019, depositata il 14 agosto 2019, Rv. 276785); fermo restando che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di maltrattamento compiuta si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario; ne deriva che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'ultima condotta tenuta (Cass., Sez. VI, Sentenza n. 52900 del 4 novembre 2016, depositata il 14 dicembre 2016, Rv. 268559).

Conseguentemente è stata ritenuta, specificamente, non applicabile la norma di cui all'art. 8, comma 3, c.p.p. - riferita ai reati permanenti e non segnatamente a quelli abituali- ed applicabile, invece, la norma di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., relativa all'ultimo luogo dove è avvenuta una parte dell'azione.

Da ultimo, infatti, la Corte di cassazione, sottolineando ulteriormente la natura di reato abituale dei maltrattamenti in famiglia, ha sottolineato la rilevanza del luogo di realizzazione dell'ultimo dei molteplici fatti caratterizzanti il reato, in sintonia con un precedente assai risalente, Cass., Sez. 6, Sentenza n. 3032 del 16 dicembre 1986, depositata il 13 marzo 1987, Rv. 175315 (Cass., Sez. VI, Sentenza n. 24206 del 26 marzo 2019, depositata il 30 maggio 2019, Rv. 276752).

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori – fatto salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis c.p., comma primo, c.p., che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie – l'orientamento che ritiene configurabile *tout court* l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, c.p.) per il solo fatto della sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o, comunque, della sua attualità temporale va temperato, con il più recente orientamento – condiviso da quest'Ufficio – secondo cui “è configurabile il reato di maltrattamenti in situazione di condivisa genitorialità, anche in assenza di convivenza, a condizione che la filiazione non sia stata un evento meramente

occasionale ma si sia quantomeno instaurata una relazione sentimentale, ancorché non più attuale, tale da ingenerare l'aspettativa di un vincolo di solidarietà personale, autonomo rispetto ai doveri connessi alla filiazione” (Cass., Sez. VI, Sentenza n. 37628 del 25 giugno 2019, depositata l’11 settembre 2019, Rv. 276697): ciò in ragione del fatto che la convivenza non è un presupposto indispensabile per configurare il reato di maltrattamenti, essendo sufficiente al riguardo un vincolo di solidarietà atto a generare un rapporto dotato di una certa stabilità con doveri di reciproca assistenza connesso ad una “stabile relazione discendente dal rapporto di filiazione”.

3.3. Lo stalking

Il delitto di atti persecutori è reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di "danno", consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Cass., Sez. III, Sentenza n. 23485 del 7 marzo 2014, depositata il 5 giugno 2014, Rv. 260083).

Il reato, pertanto, si consuma allorché gli atti abbiano raggiunto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima; in altri termini, il reato si consuma nel luogo e nel tempo in cui la vittima della condotta persecutoria abbia sofferto “un accumulo di disagio” degenerato nello stato di prostrazione psicologica richiesto dalla norma incriminatrice ai fini della configurazione del reato (Sez. 5, Sentenza n. 16977 del 12/02/2020 Ud. - dep. 04/06/2020 - Rv. 279178 – 01).

Dunque, nel delitto previsto dall’art. 612-bis c.p., l’evento è il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Cass., Sez. V, Sentenza n. 54920 dell’8 giugno 2016, depositata il 27 dicembre 2016, Rv. 269081).

Il luogo di consumazione del delitto di cui all’art 612-*bis* c.p. va, dunque, ravvisato nel territorio in cui sono state poste in essere, ai danni della persona offesa, le condotte complessivamente riconoscibili e qualificabili ai sensi dell’art. 612-*bis* c.p., ossia i primi atti persecutori che, come tali, sono percepiti dalla vittima.

In questi termini, perciò, assume tendenzialmente rilevanza, ai fini delle indagini, il luogo ove risiede la vittima degli atti persecutori.

Laddove il reato si accompagni a fatti di sangue, deve valutarsi la gravità e l'entità di questi ultimi. In caso di lesioni lievi (art. 582 c.p.), stante la connessione, a guidare la competenza resterà il reato di *stalking*, ma non altrettanto può dirsi laddove le lesioni siano gravissime (art. 583 c.p.) o, a maggior ragione, qualora si verificino episodi omicidiari (art. 575 c.p.).

3.4. Sottrazione e trattenimento di minori all'estero

Il delitto di cui all'art. 574-*bis* c.p., come il delitto di cui all'art. 574 c.p., ha natura di reato permanente.

È caratterizzato da un'azione iniziale, costituita dalla sottrazione del minore, e dalla protrazione della situazione antiggiuridica mediante ritenzione, attuata attraverso una condotta sempre attiva perché intesa a mantenere il controllo sul minore (Cass., Sez. VI, Sentenza n. 17799 del 6 febbraio 2014, depositata il 28 aprile 2014, Rv. 260157; Cass., Sez. III, Sentenza n. 49579 del 27 ottobre 2015, depositata il 16 dicembre 2015, Rv. 265651).

Ne consegue l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 8, comma 3, c.p.p., che individua la competenza del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione.

Di recente la Corte di Cassazione ha precisato che, poiché l'offesa tipica consiste nell'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali, nonché nella preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori, la competenza si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell'indebito trasferimento o trattenimento all'estero.

Ha pertanto escluso che possa trovare considerazione il luogo, diverso da quello di residenza, in cui il minore si era incontrato con l'imputato per essere condotto all'estero (Cass., Sez. VI, Sentenza n. 36828 del 16 maggio 2019, depositata il 2 settembre 2019, Rv. 276709).

Del pari è a dirsi anche per il caso in cui la condotta di trattenimento sia stata commessa interamente all'estero, poiché vi è giurisdizione italiana esclusivamente a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, sia in Italia (Cass., Sez. VI, Sentenza n. 8660 del 11 dicembre 2018, depositata il 27 febbraio 2019, Rv. 275086).

4. *Altri reati previsti dal codice penale*

4.1. **I reati associativi**

Il reato associativo è un delitto permanente, pertanto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 c.p.p., la competenza per territorio va individuata con riferimento al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del fatto, che coincide con quello in cui si riscontra l'operatività della struttura associativa.

Orbene, per giurisprudenza costante, il luogo di operatività dell'associazione è quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, cioè assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il *pactum sceleris*, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge (*ex plurimis*, Cass. Sez. VI, Sentenza n. 4118 del 10 gennaio 2018, depositata il 29 gennaio 2018, Rv. 272185; Cass., Sez. II, Sentenza n. 41012 del 20 giugno 2018, depositata il 24 settembre 2018, Rv. 274083).

In altre parole, occorre verificare il luogo in cui si realizza un *minimum* di mantenimento della situazione anti-giuridica necessaria per la sussistenza del reato, *“né potrebbe essere diversamente, atteso che le associazioni a delinquere costituiscono realtà delinquenti che esercitano sul territorio i loro poteri criminali, rispetto ai quali assume rilievo decisivo il luogo in cui si è concretamente manifestata l'operatività del sodalizio, alla quale occorre fare riferimento per l'individuazione della competenza territoriale. Queste conclusioni valgono a maggior ragione quando ci si trova di fronte a una consorteria transnazionale, operante secondo il modello canonizzato dall'art. 3 legge n. 146 del 2006 e attiva su un vasto territorio nazionale ed estero, rispetto alla quale la competenza territoriale, in assenza di elementi di certezza processuale, non può che essere individuata sulla base del luogo in cui si concretizzano le attività di ideazione e di programmazione dell'organizzazione (Sez. VI, Sentenza n. 49995 del 15 settembre 2017, depositata il 31 ottobre 2017, Rv. 271585; Sez. 1, Sentenza n. 17353 del 09 aprile 2009, depositata il 23 aprile 2009, Rv. 243566).”* (in motivazione, Sez. I, Sentenza n. 36088 del 17 luglio 2019, depositata il 13 agosto 2019, non massimata).

Va considerata la difficoltà di individuare i collegamenti territoriali di molte associazioni criminali a carattere dematerializzato, che hanno una conclamata struttura reticolare e relazionale - laddove

non anche costituita da plurimi ed autonomi gruppi operanti sul territorio nazionale ed estero - e sfruttano i più aggiornati sistemi di comunicazione telematica.

Tuttavia, anche in questo caso, laddove contestati più reati fine, con i limiti che si dirà, non è corretto ricorrere al luogo di commissione il primo e/o più grave di essi, perché tale operare si tradurrebbe nella svalorizzazione della specifica relazione dell'associazione con il tessuto territoriale da cui promana e nel quale si proietta il programma criminoso, in favore di elementi incidentali o accidentali.

Ne discende che, in presenza di una organizzazione le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi e, dunque, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 c.p.p., previste in via successiva nei commi 1, 2 e 3 e, quindi, primieramente al luogo di realizzazione di una parte della condotta (*ex plurimis*, Cass., Sez. VI, Sentenza n. 427 del 25 settembre 2019, depositata il 9 gennaio 2020, non massimata; Cass., Sez. VI, Sentenza n. 4118 del 10 gennaio 2018, depositata il 29 gennaio 2018, Rv. 272185; Cass., Sez. VI, Sentenza n. 49995 del 15 settembre 2017, depositata il 31 ottobre 2017, Rv. 271585; Cass., Sez. IV, Sentenza n. 48837 del 22 settembre 2015, depositata il 10 dicembre 2015, Rv. 265281; Cass., Sez. IV, Sentenza n. 16666 del 31 marzo 2016, depositata il 21 aprile 2016, Rv. 266744; Cass., Sez. II, Sentenza n. 50338 del 3 dicembre 2015, depositata il 22 dicembre 2015, Rv. 265282).

Compete, pertanto, al pubblico ministero l'attenta individuazione degli elementi emergenti dalle investigazioni e la conseguente indicazione, anche in sede di incolpazione provvisoria, del luogo di commissione del reato.

Nel caso in cui la contestazione per il reato associativo è accompagnata da quella per reati satellite e sussiste la connessione *ex art. 12 c.p.p.*, prima di ricorrere all'applicazione dei criteri suppletivi *ex art. 9*, commi 2 e 3, c.p.p., assume rilievo il luogo di commissione dei singoli reati fine che opera anche quando questi ultimi siano più di uno e commessi in luoghi diversi, dovendosi far riferimento al più grave di essi o a quello commesso per primo secondo le regole previste dall'art. 16 c.p.p. (Cass., Sez. I, Sentenza n. 29160 del 24 giugno 2008, depositata il 15 luglio 2008, Rv. 240480).

Vale la pena di ricordare che la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell'eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, l'indagato, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi.

Deve essere, però, sottolineato che: *“la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando*

l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero ritenuto, sul presupposto dell'astratta configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati- fine, il radicamento della competenza territoriale nel luogo di prima manifestazione del programma del sodalizio, ossia nel luogo di commissione del fatto più grave contestato al coimputato, ma non anche all'imputato)'' (Cass. Sez. II, Sentenza n. 57927 del 20 novembre 2018, depositata il 21 dicembre 2018, Rv. 275519; Cass., Sez. II, Sentenza n. 17090 del 28 febbraio 2017, depositata il 5 aprile 2017, Rv. 269960).

Ne discende che, nel caso in cui non vi sia identità di indagati tra reato associativo e reati-fine, la competenza territoriale non possa essere determinata ai sensi dell'art. 16 c.p.p.

Con riferimento alle ipotesi speciali dei criteri di competenza per connessione relativamente alle ipotesi di reato previste dall'art. 51, comma 3-bis. c.p.p., si invia al paragrafo due della parte generale.

4.2. I reati contro la P.A.

4.2.1. *La corruzione*

Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Cass., Sez. U., Sentenza n. 15208 del 25 febbraio 2010, depositata il 21 aprile 2010, Imp. Mills, Rv. 246581). Lo stesso principio è stato affermato in relazione al millantato credito (art. 346 c.p.), avuto riguardo all'analogia di struttura con la corruzione (Cass., Sez. VI, n. 50078 del 28 novembre 2014, depositata il 1° dicembre 2014, Rv. 261540).

4.2.2. *L'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, qualora alla legittima erogazione del contributo consegua la sua illecita destinazione all'acquisto di beni diversi da quelli consentiti, il reato si consuma nel luogo in cui avviene l'acquisto e, pertanto, la competenza per territorio si radica con riferimento a tale luogo (Sez. 6 - , Sentenza n. 24890 del 20/02/2019 Cc. - dep. 04/06/2019 - Rv. 277283 – 02).

4.2.3. Vendita di bene sequestrato e luogo di consumazione del reato di cui all'art. 334 c.p.

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 334 cod. pen., si configura la condotta di sottrazione di cose sequestrate ogni qual volta l'agente, in relazione alla particolare natura ed al regime giuridico del bene sottoposto a vincolo, ostacola o rende difficoltoso il compimento degli ulteriori atti della procedura quali, ove si tratti di un sequestro amministrativo, quelli relativi alla successiva confisca o all'acquisizione all'erario del bene (Cass. pen., Sez. VI, n. 31256/2016).

Anche la vendita del bene sequestrato può quindi integrare il reato di cui all'art. 334 c.p. (Sez. VI, n. 179/1985, relativo ad una fattispecie di vendita, da parte del proprietario custode, della nuda proprietà di un immobile dopo la notifica dell'atto di pignoramento ma prima della trascrizione).

Nel contratto di compravendita la proprietà si trasferisce con il consenso, ai sensi dell'art. 1470 c.c. (in particolare, per quanto riguarda il trasferimento di autovettura, cfr. la pur risalente ma non smentita Cass. civ., Sez. III, n. 1871/1965, secondo cui *“nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di una cosa determinata, l'effetto reale, cioè la trasmissione della proprietà, ha luogo immediatamente, all'atto dell'incontro dei consensi legittimamente manifestati dalle parti ed è irrilevante, a questi fini, la circostanza della non seguita trascrizione dell'atto di alienazione presso il PRA, la quale non è requisito di validità o efficacia dei trasferimenti di proprietà, ma soltanto uno strumento di tutela, per il caso di conflitto tra più persone che vantino diritti sulla cosa”*).

La consegna del bene costituisce, invece, una obbligazione del venditore rispetto ad un trasferimento già verificatosi (art. 1476 c.c.).

Pertanto, ai fini della consumazione del reato, deve farsi riferimento al luogo in cui la vendita del bene sequestrato si è conclusa (tenendo al riguardo presente che l'eventuale trascrizione al PRA è possibile quando nel certificato di proprietà non risulti ancora annotato il sequestro).

4.3. I reati di falso

4.3.1. Il falso ideologico

Il delitto di cui all'art. 479 c.p. si perfeziona nel momento in cui l'atto falso fuoriesce dall'ambito di disponibilità dell'agente e si manifesta nel mondo esteriore, per conseguire gli effetti di cui sarebbe capace (invero non sussiste il reato fino a quando l'autore della falsità non lo renda disponibile agli altri; se l'atto rimane nella disponibilità dell'agente al quale può apportare ulteriori modifiche - e decidere di non “farlo venire alla luce” - rimane l'esistenza di un semplice proposito che non può avere rilevanza penale).

Il tempo e il luogo di commissione del reato, coincidono, dunque, con il momento in cui l'atto entra nella disponibilità della Pubblica amministrazione (in merito a tale soluzione si è determinato

questo ufficio con il decreto n. 74 del 2017, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 16 c.p.p., e da ultimo il decreto n. 278/2019).

Lo stesso dicasi per il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), in cui il momento consumativo coincide – non già nell'atto del privato che rende la dichiarazione infedele – ma nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico; ne deriva che la competenza territoriale deve essere determinata ex art. 8 c.p.p., e quindi con riferimento al luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale, non rileva ai nostri fini il luogo in cui la dichiarazione sia stata sia proferita oralmente o redatta per iscritto (in termini Cass., Sez. V, Sentenza n. 10046 del 5 febbraio 2008, depositata il 5 marzo 2008, Rv. 239123 e Cass., Sez. VI, Sentenza n. 12298 del 16 gennaio 2012, depositata il 2 aprile 2012, Rv. 252554).

Quanto ai reati che prevedono la condotta di uso di atto falso, tutti si perfezionano nel momento in cui l'atto falso fuoriesce dall'ambito di disponibilità dell'agente e affiora nel mondo esteriore per conseguire gli effetti di cui sarebbe capace.

Sul punto, va richiamata la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui il momento consumativo dei delitti di falso è quello in cui si fa, per la prima volta, uso del titolo, vale a dire quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici all'esterno nei confronti dei terzi (*ex multis* Cass., Sez. VI, Sentenza n. 12298 del 16 gennaio 2012, depositata il 2 aprile 2012, Rv. 252554).

Pertanto, il momento consumativo coincide con il momento in cui l'atto produce i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi.

4.3.2. La falsità materiale commessa da privato

Il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative si consuma con la formazione del documento (Cass., Sez. V, Sentenza n. 15470 del 12 gennaio 2018, depositata il 6 aprile 2018, Rv. 272681): atteso che il delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p. non si consuma con l'uso del documento falsificato, come nel caso di falso in scrittura privata, ma con la sua semplice formazione (cfr. Cass., Sez. V, Sentenza n. 33648 del 23 marzo 2005, depositata il 14 settembre 2005, Rv. 232332).

L'uso del documento falsificato è irrilevante sia ai fini della consumazione del reato di falso in atto pubblico, sia ai fini della competenza per territorio; pertanto, qualora non sia noto il luogo in cui detto reato fu consumato, non può farsi ricorso al criterio sussidiario stabilito dall'art 40, comma primo, parte prima, c.p.p. identificando erroneamente il luogo in cui si è verificata una parte

dell'azione con quello in cui fu posto in uso il falso documento (Cass., Sez. V, Sentenza n. 12288 del 25 giugno 1975, depositata il 18 dicembre 1975, Rv. 131549).

Tale principio di diritto deve essere applicato anche ai reati di falso materiale non commessi da privati. È la materialità dell'azione che individua la competenza del P.M.

4.3.3. *Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi*

Può dirsi consolidata l'affermazione secondo cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione del possessore del documento falso alla contraffazione del documento.

Mentre la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, c.p. (in applicazione del principio, Cass., Sez. V, Sentenza n. 48241 del 4 novembre 2019, depositato il 27 novembre 2019, Rv. 277427) ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis c.p. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all'estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benché quest'ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 c.p.).

La configurabilità del reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p. incide sulla competenza, in quanto anche per tale (peraltro più grave) reato, al pari di quello di cui agli artt. 477 e 482 c.p., si deve fare riferimento ai fini della consumazione, non già al luogo in cui è accertato il possesso del documento falso (di contro da prendersi a riferimento per la diversa ipotesi di cui al comma), ma a quello di sua fabbricazione o formazione.

In entrambe le ipotesi criminose la competenza viene identificata con quella del giudice ove il falso è stato realizzato e ove ciò non sia possibile deve aversi riguardo al criterio residuale di cui al secondo comma dell'art. 9 c.p.p. (residenza dell'indagato) e non a quello in cui parte della azione o della omissione (a volte identificata con il momento della detenzione o dell'uso) è stata compiuta.

4.3.4. *L'importazione di prodotti con segni falsi*

Occorre premettere che il reato di cui all'art. 474 c.p., relativamente alla condotta di introduzione di prodotti con segni contraffatti nel territorio dello Stato, è reato istantaneo che si consuma con l'introduzione del bene nel territorio italiano.

Ne consegue che 'integra il reato previsto dall'art. 474 c.p. la presentazione alla dogana di prodotti con segni falsi, trattandosi di atto che costituisce già introduzione del bene nel territorio italiano (Cass., Sez. II, Sentenza n. 40382 del 12 giugno 2015, depositata l'8 ottobre 2015, Rv. 264558).

Pertanto, il reato di cui all'art. 474 c.p., in relazione all'importazione di prodotti recanti marchio contraffatto, risulta commesso nell'area di introduzione portuale o aeroportuale delle merci nel territorio italiano.

5. I reati previsti da leggi speciali e dal codice civile

5.1. I reati tributari

5.1.1. I reati in materia di dichiarazione

La competenza per i delitti in materia di dichiarazione previsti dal capo primo del titolo secondo del medesimo decreto legislativo va determinata sulla base del comma 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 74/2000 ("Per i delitti previsti dal capo I del titolo II, il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato"), con le seguenti precisazioni:

- il domicilio fiscale, nel caso di impresa individuale, coincide con quello del titolare dell'impresa medesima, cioè con la residenza risultante all'anagrafe (Cass., Sez. III, Sentenza n. 17702 del 30 gennaio 2019, depositata il 29 aprile 2019, Rv. 275700), mentre per le persone giuridiche coincide con quello della sede legale, ma, qualora questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente (Cass., Sez. III, Sentenza n. 20504 del 19 febbraio 2014, depositata il 19 maggio 2014, Rv. 259783) da individuarsi, anche in via indiziaria, in quello nel quale viene esercitata prevalentemente l'attività;
- tutti i reati tributari in dichiarazione hanno natura istantanea, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari, per cui occorre fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente. Non ha quindi rilievo l'eventuale successivo trasferimento della sede sociale dopo la commissione del fatto (Cass., Sez. 42462 dell'11 novembre 2010, depositata il 30 novembre 2010, Rv. 248754);
- il "luogo dell'accertamento" nel quale l'art. 18 della legge n. 74 del 2000 radica la competenza per territorio per i reati tributari va individuato nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Cass., Sez. III, Sentenza n. 43320 del 2 luglio 2014, depositata il 16 ottobre 2014, Rv. 260992; conforme Sez. 3, Sentenza n. 42147 del 15/07/2019 Cc. - dep. 15/10/2019 - Rv. 277984 - 03, secondo cui la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato

commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica”).

5.1.2. *Gli altri reati*

A. Per quanto riguarda gli altri reati, si applica il comma 1 dell'art. 18 del d.lgs. n. 74/2000 (“Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato”).

Va precisato che il riferimento al solo art. 8 c.p.p. esclude che si possa fare riferimento alle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., per cui va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p. (Cass., Sez. III, Sentenza n. 17060 del 10 gennaio 2019, depositata il 18 aprile 2019, Rv. 275942).

B. Ai fini dell'individuazione del momento consumativo del delitto previsto dall'art. 8 (**emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**), rileva il momento in cui è avvenuta l'emissione della fattura, a prescindere dalla relativa consegna o spedizione all'altra parte interessata (Cass., Sez. III, Sentenza n. 36968 del 15 giugno 2005, depositata il 12 ottobre 2005, non massimata). Il luogo in cui la fattura viene emessa deve presumersi coincidente con quello della sede legale, salvo che risulti che questa ha carattere meramente fittizio, nel qual caso si applica il criterio sussidiario del luogo di accertamento.

Riguardo al reato di emissione di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti, Cass., Sez. III, n. 29519 del 10 maggio 2019, depositata l'8 luglio 2019, Rv. 276592 ha affermato:

- il criterio del luogo di iscrizione nel registro degli indagati del primo procedimento penale dettato dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, opera unicamente con riguardo a più condotte di emissione riguardanti il medesimo periodo di imposta e non anche nel caso di emissione di più fatture per operazioni inesistenti relative a periodi di imposta diversi;
- in questa seconda ipotesi, la competenza per territorio si determina sulla base dei criteri dettati dall'art. 8 c.p.p., cui rimanda anzitutto l'art.18, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 e, solo ove ciò non sia possibile, sulla base del luogo di accertamento del reato quale criterio sussidiario, da ciò derivando che, in caso di reati connessi, anche a fronte dell'assenza, nel

d.lgs. cit., di una specifica disciplina sul punto, la competenza per territorio si determina sulla base della disciplina dell'art. 16 c.p.p.

C. Quanto al delitto di **occultamento di scritture contabili** (art. 10), va richiamato il *dictum* di Cass., Sez. III n. 5791 del 18 dicembre 2007, depositata il 6 febbraio 2008, Rv. 238988, secondo cui *"la competenza si radica nel luogo di accertamento dato da quello ove la Guardia di Finanza ha chiesto all'imputato di esibire il documento contabile ed ove questi ha falsamente dichiarato di averlo smarrito; infatti, è al momento e nel luogo di questa affermazione che è stato accertato l'illecito occultamento del documento contabile"*.

D. Per quanto riguarda il delitto di **omesso versamento** delle certificate ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (art. **10-bis** D.lgs. n. 74 del 2000) e il delitto di delitto di omesso versamento dell'Iva (art. **10-ter** D.lgs. n. 74 del 2000), ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 c.p.p.

Tuttavia, ai fini della individuazione del luogo di omissione del versamento che radica la competenza, si registra allo stato un duplice orientamento della Cassazione.

Ricorda infatti Cass., Sez. III, Sentenza n. 6529 del 12 dicembre 2019, depositata il 19 febbraio 2020, non massimata: *"secondo un orientamento di questa Corte, in tali casi il luogo in cui si verifica l'omissione del versamento del tributo ex art. 8 c.p.p., deve ritenersi coincidente con il luogo ove si trova la sede effettiva dell'azienda, nel senso di centro dell'attività amministrativa e direttiva dell'impresa (Sez. III, n. 27701 del 1 aprile 2014, depositata il 26 giugno 2014, Rv. 260110; Sez. III, n. 23784 del 16 dicembre 2016, depositata il 15 maggio 2017, Rv. 269983); secondo un diverso indirizzo, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, siccome l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va invece applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato indicato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p. (Sez. III, Sentenza n. 17060 del 10 gennaio 2019, depositata il 18 aprile 2019, Rv. 275942; Sez. I, Sentenza n. 44274 del 24 settembre 2014, depositata il 23 ottobre 2014, Rv. 260801)"*.

Tale secondo orientamento deve ritenersi preferibile, in quanto dalla possibilità di pagamento in via telematica presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale consegue l'impossibilità di radicare l'omissione nel luogo ove l'impresa ha la sede, per cui va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato (tale orientamento peraltro è quello di recente prevalente: cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n. 13610 del 14 febbraio 2019, depositata il 28 marzo 2019, Rv. 275901,

per l'art. 10-*bis* e cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n. 17060 del 10 gennaio 2019, depositata il 18 aprile 2019, Rv. 275942 per l'art. 10-*ter*)

E. Quanto alla individuazione della competenza territoriale per il delitto di **indebita compensazione di cui all'art. 10-*quater***, giova richiamare Cass., Sez. I, Sentenza n. 29845 dell'11 giugno 2018, depositata il 3 luglio 2018, non massimata, secondo cui:

- il criterio principale di riferimento, fatta eccezione per i delitti tributari in materia di dichiarazione (a cui è estraneo quello ora in rilievo), è contenuto nell'articolo 8 c.p.p., secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 18 d.lgs. n. 74 del 2000. Se il luogo di consumazione non è però individuabile con la necessaria certezza, trova applicazione, ancora una volta per espressa previsione di legge, il criterio del luogo dell'accertamento del reato;
- il luogo in cui si è, in ipotesi, consumato il reato va individuato in quello ove l'omesso versamento del dovuto fu formalmente giustificato "da una illegittima compensazione, ex art. 17 D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, operata tra le somme spettanti all'erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti", e quindi in quello di presentazione del mod. F24 contenente l'indicazione del credito, inesistente o non spettante, da portare in compensazione (Cass., Sez. III, Sentenza n. 15236 del 16 gennaio 2015, depositata il 14 aprile 2015, Rv. 263051);
- tuttavia il versamento può essere fatto in modalità telematiche senza obbligo di recarsi presso un'agenzia del luogo ove si svolge l'attività, per cui, in assenza di una prova in ordine al luogo del versamento, non è possibile individuare il giudice territorialmente competente in forza del criterio principale che guarda al luogo di consumazione ed occorre aver riguardo al luogo dell'accertamento del fatto, mentre il luogo ove è ubicata la sede legale della società non assume rilievo, salvo che non siano emersi dati oggettivi che facciano ritenere che ivi sia stato presentato il modello di versamento contenente i crediti non spettanti o inesistenti.

Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6529 del 12/12/2019 Cc. - dep. 19/02/2020 - Rv. 278597 – 01:” *Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.*” e precedentemente Sez. III, Sentenza n. 12738 del 10 ottobre 2018, depositata il 22 marzo 2019, non massimata, con l'aggiunta

che la competenza per territorio non può essere determinata tenendo conto della ubicazione dello studio del professionista incaricato, non essendo scontato che da tale luogo siano stati spediti i modelli F24 mediante i quali furono pagate le minori imposte frutto delle indebite compensazioni).

5.1.3. *La connessione tra reati tributari*

Va precisato che le regole indicate valgono con riferimento al singolo reato tributario in sé considerato.

Nel caso di connessione di reati, la competenza per territorio si determina sulla base della disciplina dell'art. 16 c.p.p. (Cass., Sez. III, Sentenza n. 29519 del 10 maggio 2019, depositata l'8 luglio 2019, Rv. 276592 – 02).

Per quanto riguarda il caso frequente dei rapporti tra i reati di cui agli artt. 2 ed 8 del d.lgs. n. 74/2000, va rilevato che:

- tra il reato di emissione di false fatture e quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti è di regola configurabile la connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p.;
- ai fini della configurabilità di tale ipotesi di connessione teleologica e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Cass. Sez. U., Sentenza n. 53390 del 26 ottobre 2017, depositata il 24 novembre 2017, Imp. G., Rv. 271223);
- che, non risultando elementi di segno contrario, tale condizione soggettiva deve presumersi nella condotta dell'emittente le fatture per operazioni inesistenti nei confronti del soggetto successivo utilizzatore;
- che la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza *ex art. 4 c.p.p.* della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell'art. 16 c.p.p. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 18 D.lgs. n. 74 del 2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un "singolo reato tributario" (Cass., Sez. III, Sentenza n. 37858 del 4 giugno 2014, depositata il 16 settembre 2014, Rv. 260115 e la conforme Cass. Sez. III, Sentenza n. 39820 del 12 luglio 2016, depositata il 26 settembre 2016, non massimata, riferite a fattispecie in cui lo stesso soggetto era imputato di entrambi i reati di cui agli artt. 2

e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 ed applicabili anche all'ipotesi di diversità soggettiva a seguito della citata Cass., Sez. U., Sentenza n. 53390/2017 cit.);

- che, pertanto, la competenza a procedere per entrambi i delitti appartiene al giudice competente per il reato di cui all'art. 8, logicamente e temporalmente anteriore a quello di cui all'art. 2. (da ultimo, Sez. III, n. 10916/2020, par. 1.5. in motiv.).

5.2. I reati ambientali

In tema di reati ambientali, le questioni di competenza riguardano la materia della circolazione dei rifiuti, in quanto nei casi di inquinamento causato da scarichi, emissioni in atmosfera, sversamento di rifiuti od omessa bonifica, la competenza si radica nel luogo in cui l'evento si è verificato.

Per quanto riguarda il trasporto illecito (senza iscrizione all'albo od in violazione delle prescrizioni) giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui ha sede la ditta, dovendo logicamente ritenersi che il veicolo abbia iniziato la marcia proprio da quel luogo (Cass., Sez. III, Sentenza n. 6780 del 28 maggio 1996, depositata il 5 luglio 1996, Rv. 205718).

I vari casi di connessione tra reati in materia di rifiuti ascritti a carico dei soggetti coinvolti nella gestione (dal produttore, al responsabile dell'impianto di destinazione) vanno risolti sulla base dell'art. 16 c.p.p.

La competenza a procedere per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., già art. 260 T.U.A.) va individuata tenendo presente che il delitto, in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito (Cass., Sez. III, Sentenza n. 16036 del 28 febbraio 2019, depositata il 12 aprile 2019, Rv. 275395 e precedenti conformi).

Nel caso di fattispecie monosoggettiva consistente nella falsa classificazione dei rifiuti propedeutica all'illecito smaltimento o recupero, qualora non sia noto il luogo di compimento di tali attività finali, si può fare riferimento alla sede dell'impresa e della società i cui responsabili sono autori della falsa attribuzione del codice, in quanto l'organizzazione delle condotte illecite risulta collegata all'assetto dirigenziale (Cass. Sez. I, Sentenza n. 28329 del 9 maggio 2017, depositata il 7 giugno 2017, non massimata).

Qualora le condotte illecite consistano nella c.d. triangolazione del rifiuto tra produttore, trasportatore e gestore del sito o dell'impianto di destinazione dove avviene l'abusivo smaltimento o recupero, e questi soggetti abbiano residenza, dimora e domicilio in luoghi diversi, la competenza

deve essere individuata facendo riferimento al luogo di destinazione, in quanto ivi si compie pienamente l'attività criminosa.

Solo quando tale luogo non sia conosciuto, occorre fare riferimento, nell'ordine, a quello in cui è stato disposto il trasporto od a quello di produzione dei rifiuti, quali luoghi in cui è avvenuta una parte dell'azione od omissione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p.p., in quanto, non rientrando l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. a, c.p.p. tra i casi espressamente disciplinati dall'art. 16 c.p.p., è necessario fare ricorso ai criteri generali, dettati dagli artt. 8 e 9 c.p.p. (Cass. Sez. I, Sentenza n. 3617 del 7 ottobre 1991, depositata il 19 dicembre 1991, Rv. 188816, utilizzabile anche nella parte in cui, nell'ipotesi di concorso di più persone aventi residenza, dimora e domicilio in luoghi diversi, nel reato commesso in luogo ignoto, deve trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 9, comma 3, che individua la competenza nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che per primo ha scritto la notizia di reato).

Va altresì tenuto presente che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è di competenza distrettuale e che, «in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "*vis attractiva*" anche sugli altri» (Cass., Sez. I, Sentenza n. 16123 del 12 novembre 2018, depositata il 12 aprile 2019, Rv. 276391, riferita ad una fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza sollevato in relazione alla connessione tra il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui e quello di associazione per delinquere).

5.3. L'omesso versamento dei contributi INPS

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali e assicurativi e tale luogo non si identifica con la sede dell'impresa, bensì con la sede dell'istituto previdenziale dove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa (*ex multis*, Cass., Sez. III, Sentenza n. 34418 del 12 luglio 2006, depositata il 13 ottobre 2006, Rv. 234953; Cass., Sez. III, Sentenza n. 26067 del 14 febbraio 2007, depositata il 6 luglio 2007, Rv. 237126).

Tale principio discende direttamente dal disposto dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, dovendosi intendere per tale, appunto, la sede dell'Istituto previdenziale dove la posizione assicurativa è stata aperta. (Cass., Sez. III, Sentenza n. 41530 del 9 luglio 2015, depositata il 16 ottobre 2015, Rv. 265037).

5.4. La frode sportiva

Il delitto di frode sportiva si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta e non in quello dell'accettazione di tale promessa od offerta, non essendo necessario che il risultato agonistico sia alterato (v. Cass., Sez. III, Sentenza n. 36350 del 23 marzo 2015, depositata il 9 settembre 2015, Rv. 265637).

5.5. Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La competenza del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri va individuata in base al luogo in cui è stata accertata la violazione penalmente rilevante (Cass., Sez. I, Sentenza n. 1872 del 10 giugno 1980, depositata il 15 ottobre 1980, Rv. 146221), ciò perché esso rientra nell'ampia categoria dei reati finanziari assoggettati - quanto alle regole sulla competenza per territorio - alla disciplina specialistica prevista dalla legge n. 4 del 1929, art. 21, u.c. secondo cui "La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato" (Cass., Sez. III, Sentenza n. 15659 del 15 dicembre 2010, depositata il 20 aprile 2011, Rv. 249981; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29667 del 17 giugno 2003, depositata il 16 luglio 2003, Rv. 226141; Cass., Sez. III, Sentenza n. 7178 del 27 maggio 1991, depositata il 5 luglio 1991, Rv. 188173).

Il "luogo dell'accertamento" va individuato nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Cass., Sez. III, Sentenza n. 43320 del 2 luglio 2014, depositata il 16 ottobre 2014, Rv. 260992).

5.6. I reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope

5.6.1. La pluralità delle condotte

La fattispecie penale di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 si caratterizza in quanto punisce condotte di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono realizzarsi attraverso condotte alternative quali: *la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione, la vendita, l'offerta o messa in vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, il procurare ad altri, invio, il passaggio o la spedizione in transito, la consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.*

In ragione del rapporto di alternatività formale tra le condotte integranti il reato di cui all'articolo 73 D.P.R. 309/90, esse, quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente, perdono la loro individualità; dunque, per determinare la competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza va individuata con ricorso ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 c.p.p. (Cass., Sez. IV, Sentenza n. 17626 del 5 febbraio 2004, depositata il 16 aprile 2004, Rv. 228181; Cass., Sez. VI, Sentenza n. 12405 del 18 gennaio 2017, depositata il 15 marzo 2017, Rv. 269663; Cass., Sez. IV, Sentenza, n. 24719 del 3 marzo 2016, depositata il 14 giugno 2016, Rv. 267227), acquista così rilievo il luogo accertato di compimento dell'azione (Cass., Sez. IV, Sentenza n. 6203 del 19 novembre 2008, depositata il 12 febbraio 2009, Rv. 244101; Cass., Sez. IV, Sentenza n. 42740 del 18 ottobre 2007, depositata il 20 novembre 2007, Rv. 238305; Cass., Sez. VI, Sentenza n. 15832 del 6 aprile 2005, depositata il 28 aprile 2005, Rv. 231373; Cass., Sez. III, Sentenza n. 48036 del 25 ottobre 2019, depositata il 26 novembre 2019, Rv. 277352).

5.6.2. Competenza in caso di ingente quantità.

La presenza nel territorio nazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti costituisce indice, in assenza di contrarie allegazioni, della sua produzione all'estero cosicché, nel caso non sia noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato, ai fini della determinazione della competenza per territorio, trovano applicazione i criteri di cui all'art. 9 c.p.p. secondo cui in caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, la competenza per territorio è individuata in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione (*ex multis*, Cass., Sez. III, Sentenza n. 48036 del 25 ottobre 2019, depositata il 26 novembre 2019, Rv. 277352; Cass., Sez. IV, Sentenza n. 8665 del 22 gennaio 2010, depositata il 3 marzo 2010, Rv. 246851; Cass., Sez. 7, Ordinanza n. 2851 del 19 ottobre 2017, depositata il 23 gennaio 2018, Rv. 271950).

In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 c.p.p. (in un caso di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, la Corte ha escluso la competenza territoriale dell'A.G. del luogo di partenza del carico, poiché trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all'estero, doveva applicarsi l'art. 9 c.p.p., non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato) (Cass., Sez. IV, Sentenza n. 8665 del 22 gennaio 2010, cit.).

5.6.3. Competenza in caso di acquisto di sostanza stupefacente.

Per il reato di cui all'art. 73 integrato dall'acquisto della sostanza stupefacente la competenza va individuata nel luogo in cui si è perfezionato l'accordo tra acquirente e venditore, e ciò in quanto non è richiesta ai fini della consumazione del delitto la materiale consegna della sostanza (Cass., Sez. IV, Sentenza n. 45884 del 27 giugno 2017, depositata il 5 ottobre 2017, Rv. 271290; Cass., Sez. VI, Sentenza n. 20543 del 4 maggio 2010, depositata il 28 maggio 2010, Rv. 247385; Cass., Sez. I, Sentenza n. 16810 del 23 marzo 2007, depositata il 3 maggio 2007, Rv. 236437).

Qualora si proceda per i reati di detenzione e di vendita di sostanza stupefacente, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato più grave (Cass., Sez. IV, Sentenza n. 41175 del 22 giugno 2004, depositata il 21 ottobre 2004, Rv. 229898).

5.6.4. Competenza in caso di importazione

La competenza territoriale per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 integrato dall'importazione si radica nel luogo d'ingresso della sostanza psicotropa entro il confine di Stato, ove tale luogo sia accertato, ed altrimenti appartiene alle autorità giudiziarie dei luoghi in cui le condotte penalmente rilevanti successive all'importazione (detenzione e trasporto) sono poste in essere (Cass., Sez. IV, Sentenza n. 17426 del 19 marzo 2003, depositata il 14 aprile 2003, Rv. 224409; Cass., Sez. VI, Sentenza n. 2732 del 6 novembre 2008, depositata il 21 gennaio 2009, Rv. 242583; Cass., Sez. I, Sentenza n. 45482 del 19 novembre 2008, depositata il 9 dicembre 2008, Rv. 242070). In ragione del carattere istantaneo del reato, la competenza si determina in base al luogo, nel caso di trasporto via mare, di primo attracco della nave, a nulla rilevando le successive condotte quale ad esempio quella successiva di sdoganamento, trattandosi di una vicenda amministrativa che, a seconda delle modalità criminose prescelte, può seguire o meno il momento consumativo (Cass., Sez. IV, Sentenza n. 25247 del 3 maggio 2016, depositata il 17 giugno 2016, Rv. 267520).

Allorché si accerti che la condotta criminosa tesa all'importazione della droga sul territorio nazionale sia iniziata prima del concreto ingresso della sostanza nel Paese, l'inizio della condotta medesima va anticipato temporalmente ed il luogo di inizio di essa va individuato in relazione a tale anticipazione. (Nella fattispecie, il luogo di materiale predisposizione dei mezzi finanziari necessari per l'acquisto all'estero ed il luogo ove è stato concretamente progettato e organizzato il viaggio), (Cass., Sez. IV, Sentenza n. 11170 del 14 gennaio 2005, depositata il 22 marzo 2005, Rv. 231144; Cass., Sez. VI, Sentenza n. 3882 del 4 novembre 2011, depositata il 31 gennaio 2012, Rv. 251527).

La regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma primo, c.p. trova applicazione esclusivamente quando nel territorio nazionale si è consumata una parte della condotta essenziale per l'integrazione della fattispecie, dovendosi, in caso contrario, fare riferimento ai criteri contemplati dai successivi

commi della norma menzionata (Cass., Sez. IV, Sentenza n. 29187 del 19 giugno 2007, depositata il 20 luglio 2007, Rv. 236996).

5.6.5. *La spedizione in transito.*

Nel caso in cui il "corriere" della droga proveniente da uno Stato estero, sia sbarcato in un aeroporto italiano al solo fine di transitarvi verso una ulteriore destinazione estera, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti deve ritenersi, comunque, consumato in Italia con conseguente competenza da ritenersi radicata nel luogo d'ingresso della droga entro il confine di Stato (Cass., Sez. IV, Sentenza n. 34116 del 13 giugno 2007, depositata il 6 settembre 2007, Rv. 236943).

5.7. I reati della legge fallimentare trasferiti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

5.7.1. *Premessa*

I reati di cui agli articoli 216 - 237, Titolo VI del Regio decreto n. 267/1942, a seguito della riforma attuata con il d.lgs. n. 14/2019, sono stati collocati nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al Titolo IX, articoli dal 322 al 343.

Le nuove previsioni saranno in vigore dal 1° settembre 2021, secondo l'art. 389 del Codice, come modificato dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

Le fattispecie sono quelle originarie, salvo la correzione lessicale conseguente alla sostituzione della locuzione *liquidazione giudiziale* e suoi derivati con la locuzione *fallimento* e suoi *derivati*.

Sono state modificate le rubriche di due dei tre capi nei quali erano comprese le fattispecie penali del Regio Decreto n. 267/1942 ora "*reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale*" (capo I) e "*reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale*" (capo II), è rimasta immutata la rubrica di cui al capo III "*disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa*".

Sono stati inseriti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al capo IV del medesimo Titolo IX, "*i reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi*", articoli 344 e 345 introdotti dall'articolo 16 legge 10.1.2012 n. 3.

5.7.2. I reati di bancarotta pre-liquidazione giudiziale (ora bancarotta pre-fallimentare) commessi dall'imprenditore commerciale o dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società in liquidazione giudiziale.

La Procura della Repubblica competente, con riferimento ai reati di bancarotta pre-liquidazione giudiziale (secondo la vecchia dizione bancarotta pre-fallimentare), è quella presso il Tribunale che ha emesso il provvedimento di apertura della procedura concorsuale (la sentenza dichiarativa di insolvenza che apre la liquidazione giudiziale *ex art. 49 C.C.I.*, la declaratoria giudiziale di stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa aperta dal Ministro *art. 247 C.C.I.I.*, *la declaratoria di insolvenza* ai fini dell'apertura dell'amministrazione straordinaria- *art. 3 d.lgs. n. 279/99*, il decreto di ammissione al concordato – *art. 47 C.C.I.I.*).

Provvedimento giurisdizionale che, come è noto, costituisce elemento integrativo del reato, ciò secondo la costante affermazione della giurisprudenziale di legittimità, o, come affermato dalla dottrina in linea con la relazione ministeriale alla legge, elemento che condiziona l'antigiuridicità delle condotte distrattive, preferenziali e documentali anteriori all'apertura della procedura concorsuale.

Eventuali successive determinazioni in ordine alla competenza civile incidono sulla competenza penale.

L'articolo 30, secondo comma, del codice della crisi, in materia di risoluzione di conflitto positivo di competenza, prevede che, quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Ai sensi della disposizione ora al secondo comma dell'art. 346 – già all'art. 238 legge fall. rubricato "*esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale*", l'azione penale può essere iniziata anche prima dell'apertura della procedura concorsuale, e ciò nel caso previsto dall'articolo 38 C.C.I in cui il pubblico ministero presenti il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

In tal caso, la competenza va determinata in assenza di provvedimento giurisdizionale, in base alle medesime disposizioni che regolano la competenza civile, e dovrà, dunque, considerarsi che, con riferimento alle imprese soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, è competente l'ufficio di Procura del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'*articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168*, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (ai sensi dell'articolo 27, comma primo, Codice della crisi).

Negli altri casi è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (articolo 27, comma secondo, Codice della crisi).

Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente, per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale e per la persona giuridica con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante (articolo 27 comma terzo).

Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore (articolo 28 Codice della crisi).

5.7.3 I reati di bancarotta post-liquidazione giudiziale (post-fallimentari)

Le condotte distrattive poste in essere dopo l'apertura della procedura concorsuale (c.d. bancarotta post-fallimentare, nel Codice post-apertura della liquidazione giudiziale) si consumano successivamente all'emanazione del provvedimento giurisdizionale.

In assenza di elementi dai quali desumere, in sede penale, vis *attractiva* della procedura concorsuale, vale il principio regolatore del luogo di commissione del reato; in tale senso è stato affermato che *“in caso di bancarotta post-fallimentare (di cui all'art. 216, comma secondo, R.D. 16 marzo 1942, n. 267) l'ultimo atto di esecuzione, e cioè il perfezionamento della fattispecie criminosa, viene realizzato non nel luogo in cui è dichiarato il fallimento, che anzi precede gli atti in frode alla massa fallimentare ed ai creditori, bensì nel luogo in cui vengono posti in essere gli ulteriori atti, esecutivi della bancarotta, ed è in questo luogo che si radica la competenza per territorio, a nulla valendo, agli effetti penali, la "vis attractiva" esercitata, in sede civile, dalla procedura fallimentare (Cass., Sez. I, Sentenza n. 3282 del 7 luglio 1992, depositata il 5 agosto 1992, Rv.191599; non si rinvencono altre pronunce).*

5.7.4. ***Gli altri reati***

Il reato di ricorso abusivo al credito (art. 331 Codice della crisi, già art. 218 legge fall.) non necessita, per la sua configurabilità, dell'apertura della procedura concorsuale e, dunque, si consuma nel luogo dell'ottenimento della concessione del credito.

Il reato di denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale (art. 332 Codice della crisi, già art. 220 legge fall.) presuppone l'apertura della procedura concorsuale e si consuma con il compimento di azioni o omissioni che si concretizzano con il deposito di atti presso la cancelleria del Tribunale della crisi e dell'insolvenza; la competenza penale è pertanto ancorata al Tribunale della crisi e dell'insolvenza che ha aperto la procedura.

Si applicano le ordinarie regole del luogo di consumazione ai reati di *interesse privato del curatore negli atti della procedura di liquidazione giudiziale* (art. 334 codice della crisi art. 228 legge fall.), di *accettazione di retribuzione non dovuta* (art. 335 codice della crisi già art. 229 legge fall.), di *omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale* (art.336 codice della crisi già 230 legge fall.) commessi dal curatore, dal coadiutore e dal commissario giudiziale.

La competenza è ancorata al Tribunale della crisi, in ragione del fatto che il reato si consuma con il deposito presso la cancelleria di detto ufficio per il reato di *domande di ammissioni di crediti simulati* (articolo 338 codice della crisi già articolo 232, comma 1, legge fall.).

Vale il principio regolatore del luogo di commissione del fatto per i reati di distrazione senza concorso dell'insolvente, mercato di voto (art 339) e di esercizio abusivo di attività commerciale (art. 340).

Per il reato di *false attestazioni e relazioni* (art. 342 codice della crisi già art. 236-bis legge fall.) è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale della crisi e dell'insolvenza competente a decidere sulla domanda alla quale l'attestazione deve essere allegata a pena di inammissibilità.

5.7.5 ***I reati di cui agli artt. 344 e 345 C.C.I.I.***

La competenza è regolata in base al luogo di consumazione del fatto per i reati del debitore e dei componenti dell'organismo di composizione della crisi con riferimento ai reati del sovra indebitato di cui all'art. 344 codice della crisi e ciò in quanto l'apertura delle procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento non condiziona la configurabilità del reato al pari dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Il reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI (art. 345 codice della crisi) si consuma nel momento in cui la falsa attestazione della veridicità dei dati aziendali viene presentata insieme alla domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato

preventivo infatti solo quando utilizzata per la presentazione della domanda la cui ammissibilità condiziona assume i caratteri suoi propri di attestazione giuridicamente rilevante.

5.8. I reati societari e finanziari

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 cod. civ. si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci, sicché la competenza per territorio si determina in relazione a tale luogo, rimanendo irrilevante il luogo (ed il tempo) di deposito del bilancio presso la sede della società (Cass., Sez. V, Sentenza n. 27170 del 27 aprile 2018, depositata il 13 giugno 2018, Rv. 273475).

Quando il delitto di falso in bilancio o di false comunicazioni sociali sia seguito dal fallimento della società, esso non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma deve essere qualificato come bancarotta fraudolenta impropria, dotata di propria autonomia, con la conseguenza che la competenza per territorio a conoscere si radica nel luogo in cui il reato è stato consumato, che corrisponde a quello in cui è stato dichiarato il fallimento (Cass., Sez. I, Sentenza n. 4356 del 16 novembre 2000, depositata il 1° febbraio 2001, Rv. 218250).

Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza previsto dall'art. 2638, comma secondo, c.c. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'evento del reato, che può essere integrato, oltre che dall'impedimento *"in toto"* dell'esercizio della funzione di vigilanza, dall'effettivo e rilevante ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, con comportamenti di qualsiasi forma, comunque tali da determinare difficoltà di considerevole spessore o un significativo rallentamento - e non il mero ritardo - dell'attività di controllo (Cass., Sez. V, Sentenza n. 29377 del 29 maggio 2019, depositata il 4 luglio 2019, Rv. 276524).

Il reato di aggio di informativa di cui all'art. 2637 c.c. si consuma nel momento in cui la notizia foriera di scempenso valutativo del titolo viene comunicata o diffusa e cioè nel momento in cui la stessa esce dalla sfera dell'autore della condotta, con la conseguenza che la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si è consumata la prima diffusione della notizia medesima (Cass., Sez. V, Sentenza n. 28932 del 4 maggio 2011, depositata il 20 luglio 2011, Rv. 253755, avente ad oggetto una fattispecie relativa alla condotta di diffusione di informazioni riguardanti società quotata mediante l'inserimento nel sistema NIS operativo in Milano, per cui la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione della competenza al Tribunale di quella città).

Partendo da tale decisione, questo Ufficio, con il decreto su contrasto n. 532/2018, ha ritenuto che la condotta di diffusione qualificante il reato di aggio di informativa manipolativo, di cui all'art. art. 185 TUF, non si era verificata nel luogo in cui era stata inviata la comunicazione al NIS di Milano, ma nel

momento della sua ricezione da parte dello stesso NIS e del contestuale inoltro alla platea degli investitori delle informazioni in grado di incidere nel mercato dei titoli, in quanto coerente con la natura del reato in esame quale “reato di mera condotta e di pericolo concreto, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento” (Cass., Sez. V, Sentenza n. 54300 del 14 settembre 2017, depositata il 1° dicembre 2017, Rv. 272083).

Parte terza: la competenza nella fase esecutiva

1. La competenza nel caso di messa in esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi

E' pacifico il principio (relativo al giudice dell'esecuzione e quindi estensibile al P.M. presso lo stesso) per il quale, allorquando un soggetto abbia subito più condanne definitive da giudici diversi, competente a provvedere all'esecuzione delle varie sentenze e decreti è il giudice del provvedimento che, all'atto dell'assunzione della decisione esecutiva, risulta divenuto irrevocabile per ultimo (quale che di questo sia il contenuto concreto e persino se esso sia stato già eseguito), che perciò assume tutte le decisioni spettanti al giudice dell'esecuzione riguardo a tutti i provvedimenti da eseguire, da qualsiasi giudice siano stati deliberati, anche se la questione da risolvere riguardi uno solo dei provvedimenti da eseguire.

L'art. 665, comma 4, c.p.p. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale è quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.

Trattasi di competenza inderogabile, perché fondata su criterio obiettivo e predeterminato.

La determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e fare capo a un unico giudice, funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo a norma dell'art. 663 c.p.p., o se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta o ineseguibile. In tal senso si è attestata da tempo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, Sentenza n. 50893 del 21 giugno 2018, depositata l'8 novembre 2018, Rv. 274681).

La sentenza di condanna a pena sospesa, anche ove non revocabile e, quindi non eseguibile (Cass., Sez. U., Sentenza n. 37345 del 23 aprile 2015, depositata il 15 settembre 2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381), è ontologicamente suscettibile di dar luogo ad incidenti di esecuzione e va iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002.

Tale sentenza, pertanto, rientra, per definizione, nel novero di quelle incluse nell'art. 665, comma 4, c.p.p.

Va richiamata a tal proposito, la tendenziale corrispondenza tra provvedimenti rilevanti ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p., e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, espressione del canone di normale conoscibilità *ex ante*, e conseguente prevedibilità della ricaduta applicativa del criterio di competenza.

La Corte di legittimità ha riconosciuto, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, rilevanza *in executivis* a tutti i provvedimenti, ivi comprese le sentenze di proscioglimento.

La competenza appartiene sempre al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi in conseguenza dei quali debba essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere iscritta nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione (Cass., Sez.1, Sentenza n. 9547 del 15 gennaio 2018, depositata il 2 marzo 2018, Rv. 272491).

2. La competenza in materia di conversione della pena pecuniaria inesigibile

L'introduzione dell'art. 238-*bis* D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in materia di disciplina del procedimento di conversione delle pene pecuniarie non pagate, nello stabilire che gli uffici competenti compulsino il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, nulla dice in ordine ai criteri di individuazione del pubblico ministero che, ai sensi dell'art. 660, comma 2, c.p.p., è tenuto a promuovere tale procedura.

In assenza di indicazioni interpretative precise, in prima battuta la questione è stata risolta dai pubblici ministeri, nella maggioranza dei casi, individuando la competenza del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione.

Sulla questione sono poi intervenuti due decreti della Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione (n. 370 e n. 473 del 2018) su altrettanti contrasti negativi tra pubblici ministeri, che hanno concluso, invece, nel senso che la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza non può essere fatta direttamente dal pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, ma deve passare per il tramite di quello competente ad esercitare le funzioni presso lo stesso ai sensi dell'art. 678 c.p.p.

La soluzione interpretativa è stata elaborata attraverso una lettura analogica dell'art. 658 c.p.p., attinente all'individuazione del pubblico ministero competente ad attivare la procedura di applicazione di una misura di sicurezza ordinata con sentenza, rilevandosi peraltro che, alla luce del disposto dell'art. 667 comma 4 c.p.p., qualora si intenda che il pubblico ministero competente a promuovere la conversione della pena pecuniaria inesigibile sia quello dell'esecuzione, ne deriverebbe una distonia di sistema per cui il pubblico ministero che assume l'iniziativa propositiva sarebbe diverso da quello legittimato ad impugnarla.

Conclusivamente può affermarsi che, ai fini propulsivi della procedura di sostituzione della pena pecuniaria inesigibile ai sensi degli artt. 238-*bis* D.P.R. D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – 660

comma 2 c.p.p., il pubblico ministero cui spetta la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza competente è quello individuato ai sensi dell'art. 678 comma 3 c.p.p. e non il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione.